

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. CCVI  
n. 8

## RELAZIONE

### SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RIORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA (CRI)

(Aggiornata al 30 giugno 2017)

*(Articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178)*

**Presentata dal Ministro della salute**

(LORENZIN)

\_\_\_\_\_  
**Comunicata alla Presidenza il 9 ottobre 2017**  
\_\_\_\_\_

PAGINA BIANCA

0005030-28/09/2017-LEG-002305-18/10/2017-7454581-MDS-A

Ente Strumentale alla  
Croce Rossa Italiana  
L'Amministratore

 Ente  
Strumentale alla  
Croce Rossa Italiana

Al Ministero della Salute  
Direttore Generale della Vigilanza sugli Enti  
e della Sicurezza delle Cure  
Ufficio II – Vigilanza sugli Enti  
V.le Giorgio Ribotta, 5

E, p.c.

Al Ministero della Salute  
Al Capo di Gabinetto del  
Ministro della Salute

ENTE STRUMENTALE alla CRI - CC

PROTOCOLLO GENERALE- Uscita



CRN00118892

PROT.N. 0027657 - DEL 14/09/2017

Al Ministero della Salute  
Capo Ufficio Legislativo  
Lungotevere Ripa,1  
00153 Roma

Al Collegio dei Revisori dei Conti  
Al Magistrato delegato Corte dei Conti  
Sede


**Oggetto: Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana. Relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del D.Lgs n.178/2012 e s.m.i. – Periodo di riferimento gennaio 2017-30 giugno 2017.**

Con riferimento agli adempimenti previsti dal Decreto di riorganizzazione della Croce Rossa Italiana ex D.lgs. n.178/2012 e s.m.i., si trasmette in allegato la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del citato decreto, per il periodo 01 gennaio-30 giugno 2017.

Si sottolinea la complessità del contesto, stante l'imminente soppressione dell'Ente strumentale alla CRI prevista per il 1 gennaio 2018, nonché le difficoltà operative e l'aggravio di lavoro per le risorse attualmente operanti nell'Ente a seguito del processo di mobilità del personale, che ha visto la soppressione di interi uffici e soprattutto la perdita di profili professionali necessari per garantire il proseguo delle attività.

Si evidenzia inoltre lo sforzo compiuto dall'Ente per ottemperare agli adempimenti previsti con un quadro di riferimento normativo lacunoso, spesso non chiaro, quando addirittura non contraddittorio, tanto che neppure con il supporto di tutti i Ministeri interessati è stato possibile definire alcune criticità particolarmente rilevanti. La stessa Avvocatura Generale dello Stato ha ritenuto di rimandare ad una modifica normativa la soluzione di questioni, come ampiamente illustrato nell'allegata relazione, senza la risoluzione delle quali alcuni adempimenti risultano impossibili da rispettare.

Ringraziando il Ministero della Salute per il prezioso supporto e la costante collaborazione, invio i miei più cordiali saluti.

  
Patrizia Ravalli

Via Toscana n. 12 - 00187 Roma Centralino Tel. 0647591



Camera dei Deputati ARRIVO 10 Ottobre 2017 Prot: 2017/0001492/TN

amministratore@entecri.it

C. Fiscale n. 01906810583

P. Iva n. 01019341005



**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE  
DELLE DISPOSIZIONI  
DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 28/9/2012, N. 178 e s.m.i.  
(art. 8, comma 5)**

**PERIODO DI RIFERIMENTO  
1 GENNAIO 2017- 30 GIUGNO 2017**

**NOTA**

*Si fa presente che i dati qui rappresentati (contabili ed extracontabili) sono dinamici, in continua evoluzione*



## INDICE

### **1. La riorganizzazione della Croce Rossa Italiana: i primi sei mesi della fase pre-liquidatoria dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana.**

*1.1 - La strutturazione dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana e le attività in supporto all'Associazione della Croce Rossa Italiana.*

*1.2 - Modifica art. 1 del D. Lgs. 178/2012.*

### **2. Le risorse umane.**

*2.1 - La dotazione organica dell'Ente Strumentale.*

*2.2 - Gli esiti della mobilità del personale.*

*2.3 - La dotazione organica del personale funzionale alle attività propedeutiche alla liquidazione.*

*2.4 - Stabilizzazioni e liquidazioni TFR/TFS indennità di anzianità.*

*2.5 - Il personale di cui al contingente appartenente al corpo militare, ex art. 5 comma 6 del decreto legislativo n. 178/2012.*

### **3. Le risorse patrimoniali.**

*3.1 - La consistenza patrimoniale.*

*3.2 - I proventi derivanti dall'alienazione degli immobili CRI- anni 2012 e successivi.*

*3.3 - La valorizzazione del patrimonio immobiliare della CRI.*

*3.4- Problematiche concernenti le locazioni attive e gli immobili non necessari alle attività istituzionali e di interesse pubblico (art. 3, comma 6, dello Statuto dell'ESACRI) e quelle relative allo stato manutentivo del patrimonio CRI.*



**3.5 - I beni mobili e i veicoli CRI di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), del D.lgs. 178/2012.**

**3.6 - Gli archivi della CRI.**

**4. Le risorse economiche e finanziarie.**

**4.1 - Il Bilancio dell'Ente strumentale alla CRI.**

**4.2 - La cassa.**

**4.3 - La gestione separata - Le azioni del ripiano dell'indebitamento.**

**5. Le Attività socio-sanitarie, le operazioni in emergenza e il volontariato.  
Le azioni intraprese.**

**6. Il contenzioso dell'Ente strumentale alla CRI.**

**6.1 - Il contenzioso militare**

**6.2 - Il contenzioso civile**

**6.3 - Il contenzioso generale**

**7. Conclusioni.**

**Capitolo 1. La riorganizzazione della Croce Rossa Italiana: i primi sei mesi della fase pre-liquidatoria dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana*****1.1 La strutturazione dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana e le attività in supporto all'Associazione della Croce Rossa Italiana.***

Come noto, dal 1° gennaio 2016 la Croce Rossa Italiana, ente non economico con personalità giuridica di diritto pubblico è stata riorganizzata ai sensi del d.lgs. 178/2012 e pertanto ha assunto la denominazione di Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, sempre di natura pubblica seppure non più associativa, con la finalità di concorrere allo sviluppo dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, di natura giuridica privata, a cui, ai sensi del medesimo decreto di riordino, sono state trasferite tutte le funzioni.

Nel primo semestre 2017 l'Ente, in linea con quanto previsto dal D. lgs. 178/ 2012 e dallo Statuto ha proseguito nelle attività a supporto all'Associazione nonché nelle attività propedeutiche alla soppressione dell'Ente strumentatale prevista per il 1° gennaio 2018, con particolare riguardo a patrimonio, contenzioso, personale e gestione separata.

L'Ente si è trovato, e tutt'ora si trova ad operare in una situazione di grande complessità anche in considerazione di un quadro normativo di riferimento definito dalla stessa Avvocatura Generale dello Stato non chiaro e lacunoso quando non anche contraddittorio, che ha richiesto successivi interventi emendativi. A riguardo, è necessario esprimere vivo ringraziamento nei confronti di tutti i Ministeri coinvolti e dell'Avvocatura Generale dello Stato che, con straordinaria continua collaborazione, hanno sempre fattivamente supportato lo straordinario lavoro a cui sono stati chiamati gli uffici dell'Ente strumentale. Tali criticità, ove non risolte a brevissimo, potrebbero non consentire di procedere al piano di riparto finale nei tempi stabiliti dalla norma e di conseguenza impedirebbero di procedere alla soppressione dell'Ente Strumentale. Infatti a riguardo, i Ministeri competenti riunitisi il 14 luglio u.s. presso il Ministero della salute, hanno convenuto unanimemente sulla necessità dell'adozione di una soluzione normativa per risolvere le ben note problematiche ancora pendenti, ovvero in ordine a: patrimonio, gestione liquidatoria, gestione separata, ricollocazione del personale.



**IL DIRIGENTE**

1° semestre 2017-Relazione sullo stato di attuazione D. Lgs. 178/2012

Camera dei Deputati ARRIVO 10 Ottobre 2017 Prot: 2017/0001492/TN

E' altresì da segnalare la recente Ordinanza del TAR Lazio n. 8701/2017 con cui il Giudice Amministrativo, ha rilevato la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità riguardante gli art. 5 e 6 del d.lgs. 178/2012 sollevata in via incidentale da parte di personale già appartenente al Corpo Militare.

Per quanto attiene alle attività del I° semestre 2017 si evidenzia che l'Ente ha dato seguito a tutte le attività in ordine al patrimonio e ai dipendenti dell'Ente previste dal Decreto di Riordino e ogni altra attività di gestione finalizzata all'espletamento delle proprie funzioni nel rispetto della disciplina normativa degli enti pubblici non economici, così come disciplinato all'art. 3 dello Statuto dell'Ente stesso.

Ha garantito e garantisce la gestione del contenzioso civile, amministrativo, penale, ed amministrativo-contabile riferito alla C.R.I. per fatti ed atti antecedenti il 31 dicembre 2015, escluso il contenzioso post 2014 dei Comitati provinciali e locali privatizzati ai sensi dell'articolo 1-bis del Decreto di Riordino e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo Decreto. Continua a concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione garantendo, fino alla piena operatività della medesima, l'esercizio e l'assolvimento di ogni adempimento idoneo alle finalità ed ai compiti propri della stessa. Prosegue nella progressiva riorganizzazione anche logistica delle proprie attività, tenendo conto dell'esigenza di un migliore efficienza gestionale in relazione alle finalità di concorso allo sviluppo dell'Associazione, anche alla luce delle modalità organizzative e funzionali previste dal Titolo V dello Statuto. Per quanto riguarda le funzioni di cui all'articolo 4 del Decreto di Riordino prosegue l'aggiornamento periodico dello stato di consistenza patrimoniale e l'inventario dei beni immobili di proprietà o comunque in uso della C.R.I. nonché l'aggiornamento delle attività propedeutiche per il piano di valorizzazione degli immobili e per il ripiano degli eventuali debiti accumulati anche a carico di singoli Comitati, con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato. Inoltre continua nella gestione dei beni immobili, non pervenuti alla C.R.I. con negozi giuridici modali, da mantenere in capo all'Ente a garanzia di potenziali debiti per procedure giurisdizionali in corso, fino alla definizione della posizione debitoria.



Con delibere del Comitato, assunte ad unanimità dei voti, continua nella dismissione degli immobili della C.R.I. che non provengono da negozi giuridici modali e che non siano necessari al proseguimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione, nei limiti del debito accertato anche a carico dei bilanci dei singoli Comitati e con riferimento ai conti consuntivi consolidati anche se in linea con il pessimo andamento di mercato le aste continuano ad andare per lo più deserte, come già rappresentato nelle precedenti relazioni.

Gravissimi problemi gestionali sono stati determinati dal fatto che purtroppo l'Ente non ha potuto, causa "una lacuna normativa" trasferire in proprietà all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, come previsto dall'art. 1 bis, i beni pervenuti alla C.R.I. attraverso negozi giuridici modali, né i beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della Difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo Militare volontario e al Corpo delle Infermiere Volontarie, nonché i beni mobili acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio dei compiti elencati all'articolo 1, comma 4 del Decreto di Riordino. Inoltre non ha concesso in uso gratuito (art. 3 punto 6.d) dello Statuto), su richiesta del Presidente Nazionale dell'Associazione, quelli necessari allo svolgimento dei fini statutari e dei compiti Istituzionali, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'utente.

Infine l'Ente ha continuato nelle attività propedeutiche al ripiano dell'indebitamento pregresso della C.R.I. mediante la procedura concorsuale prevista dall'articolo 4 del Decreto di Riordino e in linea con quanto espresso dall'Avvocatura dello Stato con il parere prot. n. 596282 del 23 dicembre 2016 non ci sono state le condizioni per procedere alla definizione transattiva delle pretese dei creditori della CRI nel rispetto delle disposizioni e dei vincoli posti dall'art. 4, comma 4, del Decreto di Riordino. Per quanto riguarda l'avvio delle azioni preliminari per le attività necessarie per ricavare reddito, attraverso negozi giuridici di godimento, dagli immobili non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico sono state avviate le relative procedure per loro locazione. Si rilevano solo alcuni casi riguardanti l'esercizio della rinuncia a donazioni modali di immobili non più proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutari dell'Associazione. E' in

  
**IL DIRIGENTE**

corso di valutazione tecnica la possibilità di provvedere al trasferimento dei vincoli nell'ambito del processo di riorganizzazione logistica. Per quanto riguarda la restituzione, sentite le Amministrazioni Pubbliche titolari dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili in godimento, sono già stati restituiti gli immobili non più utilizzati per fini socioassistenziali (CIE, Castelnuovo di Porto, ecc.).

Il Comitato dell'Ente, ai sensi della normativa di cui al d.lgs. 178/2012 e degli articoli 11 e seguenti dello Statuto si è riunito periodicamente adottando numerose deliberazioni, (tutte pubblicate nella sezione "trasparenza" del sito dell'Ente), di cui si citano le più rilevanti:

- Definizione dei criteri per utilizzo anticipazione tesoro ex. Art 49-quater del DL 69/2013 convertito nella L. 98/2013 e s.m.i.: rettifica e specificazione della deliberazione n. 71 del 21/10/2016
- Definizione degli indirizzi strategici 2017
- Approvazione Rendiconto Generale dell'Ente Strumentale alla CRI esercizio Finanziario 2016
- Autorizzazione all'alienazione di alcuni immobili di proprietà dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana mediante il procedimento di asta pubblica;
- Richiesta di erogazione della somma di euro 80 milioni per la riduzione del debito dell'Ente nei confronti del sistema bancario ex art. 1 comma 597 legge 11/12/2016 n. 232;
- Pareri del Comitato di sorveglianza sulla proposta di autorizzazione alla erogazione di acconti parziale ex. articolo 212 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- Approvazione I Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione dell'Ente Strumentale alla CRI esercizio finanziario 2017
- Proroga della Convenzione con il Consiglio Nazionale del Notariato ai fini della gestione delle procedure di Asta Pubblica
- Approvazione degli indirizzi per la gestione degli archivi documentali dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana.
- Approvazione degli indirizzi per il comodato degli automezzi dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana
- Approvazione Anticipazione di cassa 2017 – periodo 1° luglio – 31 dicembre 2017;

**IL DIRIGENTE**  




- Approvazione del Piano di cui al comma 5 articolo 2 del D lgs. 178/12 relativo al secondo semestre 2017.
- Approvazione II Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione dell'Ente Strumentale alla CRI esercizio finanziario 2017.

### **1.2 Modifica art. 1 del D. Lgs. 178/2012.**

Nonostante la questione riguardi specificatamente l'Associazione della CRI, su cui l'Ente strumentale non ha potere/dovere di vigilanza, vale la pena sottolineare un'importante modifica normativa intervenuta: la proposta inserita all'interno del Codice del Terzo Settore - Atto del Governo n. 417 art. 1, co. 2, lett. b), L. 6 giugno 2016, n.106: *"l'articolo 99 novella il decreto legislativo n. 178 del 2012 e la legge n. 125/2014. Ciascuna di queste disposizioni riguarda la Croce Rossa italiana. Il comma 1, lettera a), modifica il comma 1 dell'articolo 1, recante Trasferimento di funzioni alla costituenda Associazione della Croce Rossa italiana, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 che ha riorganizzato la Croce Rossa stessa. Per effetto della novella, si dispone che l'Associazione Croce Rossa Italiana, e i relativi comitati territoriali, vengano iscritti nella sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore dedicata alle organizzazioni di volontariato, e non nella sezione dedicata alle associazioni di promozione sociale Conseguentemente, la lettera b) interviene ulteriormente sull'articolo 1 del D. Lgs. 178 del 2012, stavolta abrogando la parte del comma 6 di tale articolo, che consentiva l'utilizzazione delle risorse destinate alle APS. La lettera c) agisce sull'articolo 1-bis del decreto legislativo n. 178/2012, dedicato ai comitati locali e provinciali della Croce Rossa Italiana. Così come la lettera a), pure la lettera c) interviene sull'iscrizione nei registri. I comitati locali e provinciali della Croce Rosse Italiana saranno iscritti di diritto nella sezione delle organizzazioni di volontariato del Registro unico nazionale del Terzo settore, e non più nei registri provinciali delle associazioni di promozione sociale"*.

  
**IL DIRIGENTE**

**Capitolo 2. Le Risorse Umane**

Come ampiamente illustrato nell'ultima relazione relativa all'anno 2016, il tema delle risorse umane nell'ambito del riordino della CRI ha avuto una grande attenzione da parte del Governo e del Parlamento che, con opportuni emendamenti all'originario testo del Decreto di Riordino, continuano ad assicurare, in aggiunta al lavoro di ricollocazione delle unità a tempo determinato presso i comitati territoriali, un ordinato transito del personale dell'Ente presso altre Pubbliche Amministrazioni (oggi più che mai, a seguito dello straordinario lavoro compiuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il portale (PMG), unitamente a tutti i Ministeri vigilanti, questa affermazione può essere fatta con certezza).

Alla data del 31 dicembre 2016 il personale ancora impiegato nell'Ente Strumentale ammontava a n. 1.630 dipendenti così suddivisi:

- 1.618 unità di personale civile di ruolo (di cui 66 unità nel contingente di cui all'art. 5, comma 6 del d.lgs. n.178/2012);
- 12 unità di personale civile a tempo determinato (che ha cessato il servizio il 31.12.2016).

Come si dirà meglio nel proseguo, nel corso del 2017 sono n. 1333 le unità di personale che, a diverso titolo (mobilità, quiescenza, ecc.), hanno cessato il servizio presso l'Ente; infatti, alla data del 1 agosto 2017, il personale impiegato nell'Ente Strumentale ammonta a 297 unità di personale civile di ruolo (di cui 78 unità in aspettativa, ai sensi dell'art. 6 CCNL EPNE integrativo 1998/2001, in quanto richiamati in servizio attivo nel contingente militare dell'Associazione CRI, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d.lgs. n.178/2012).

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  
(Dr.ssa Elisabetta FIOCARO)

In riferimento al quadro generale dell'andamento della situazione del personale si evidenzia che il personale in servizio al 31/12/2008 era di 4.379 unità (oltre ad un significativo numero di interinali) e che le unità uscite, dalla CRI prima e dall'Ente Strumentale poi, al 01/08/2017 sono complessivamente di 4.082 unità, nonostante le 769 procedure di stabilizzazione concluse dal 2012 ad oggi.

<i>Data</i>	<i>31/12/2008</i>	<i>31/12/2013</i>	<i>31/12/2015</i>	<i>31/12/2016</i>	<i>01/08/2017</i>
<i>unità di personale</i>	<i>4.379</i>	<i>3.914</i>	<i>2.371</i>	<i>1.630</i>	<i>297</i>



**- 4.082** unità di personale uscite dal perimetro pubblico nonostante le 769 stabilizzazioni avvenute dal 2012 al 1.08.2017.

La tabella che segue riporta la spesa per il personale per il periodo 2009/2017 come risultante dal bilancio di esercizio.

*[Signature]*  
 DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  
 (Drs.ssa Elisabetta PACCARELLI)  
*[Signature]*

Tabella 1. Spese del personale a Bilancio.

<b>SPESE del PERSONALE a Bilancio</b>				
<i>(come risultante dal Servizio Bilancio e Informatica)*</i>				
<b>anno</b>	<b>spese del personale INCLUSO TFR</b>	<b>% assorbimento (spese/contributo pubblico)</b>	<b>spese del personale ESCLUSO TFR</b>	<b>% assorbimento (spese/contributo pubblico)</b>
2009	€ 154.313.509,40	91,20%		
2010	€ 154.998.648,04	92,40%		
2011	€ 153.751.012,43	91,25%		
2012	€ 143.703.047,53	94,67%		
2013	€ 152.052.507,16	100,04%		
2014	€ 154.531.307,64	105,36%**		
2015	€ 138.691.900,59 INCLUSO TFR	94,56%	€ 126.319.498,24 ESCLUSO TFR	86,12%
2016	€ 126.092.376,16 INCLUSO TFR	93,67%	€ 111.754.089,50 ESCLUSO TFR	83,02%
2017	<b>Bilancio previsione</b> € 74.722.171,18 INCLUSO TFR	75,80%	€ 62.722.170,18 ESCLUSO TFR	63,63%%

\*Dati forniti dal Servizio Bilancio e Informatica



### **2.1 La dotazione organica dell'Ente Strumentale.**

Facendo seguito a quanto riferito nella relazione 2016, si ricorda come il fabbisogno di personale, comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica e ai Ministeri vigilanti, fosse stato articolato in tre “fasi”:

1. a perimetro riferito all'allora assetto della CRI (tale previsione è stata superata);
2. alla costituzione dell'Ente Strumentale (fabbisogno di n. 832 unità);

Facendo seguito a tale programmazione, nel corso dell'anno 2016, il Comitato dell'Ente strumentale con la delibera n. 40, nella seduta del 20 maggio 2016, ha approvato la dotazione organica dell'Ente Strumentale per un totale di 560 unità, successivamente approvata dal Ministero della Funzione Pubblica con DFP 0042139 P-4.17.1.7.2. del 10 agosto 2016, tra cui 28 posizioni Dirigenziali complessive (3 di prima e 25 di seconda fascia), purtroppo mai effettivamente ricoperte nonostante la difficilissima situazione. Infatti la mobilità del personale ha comportato la perdita di professionalità indispensabili per consentire all'amministrazione di operare nei tempi e nelle modalità previste dal decreto di riordino.

3. fase finale immediatamente precedente alla soppressione e messa in liquidazione dell'Ente, ai sensi dell'art.8 comma 2 del d.lgs. n.178/2012 e s.m.i. (fabbisogno di n. 182 unità secondo l'ultimo provvedimento del Presidente Nazionale (n. 5 del 27/6/2017).

Come sopra anticipato al 01/08/2017 il personale effettivamente in servizio presso l'Ente Strumentale alla CRI è pari a n. 297 unità di personale di cui:

- a) n. 182 unità individuate dal Presidente funzionali alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria, ai sensi dell'art. 8, comma 2 del d.lgs. n.178/2012;
- b) n. 78 unità (ex militari continuativi) impiegate nel contingente di cui all'art. 5, comma 6 del d.lgs. n.178/2012, che come tali non sono effettivamente in servizio nell'Ente ma attualmente in aspettativa, ai sensi dell'art. 6 CCNL EPNE integrativo 1998/2001;
- c) n. 37 unità di ulteriore personale, così distinto:
  - n. 1 unità in posizione dirigenziale art. 19 comma 6 del d.lgs. n. 165/2001;

- n. 1 unità assegnate in terza fase dal decreto del 24 luglio 2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con decorrenza 1 agosto, ma ancora non transitata in quanto sono in corso le procedure di verifica richieste dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- n. 2 unità non ricollocate in terza fase dal decreto del 24 luglio 2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica per indisponibilità di posti;
- n. 8 unità che hanno rifiutato l'assegnazione in terza fase disposta dal decreto del 24 luglio 2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica (n. 2 unità prima e n. 6 unità successivamente l'assegnazione in III fase);
- n. 17 professionisti/medici, in comando o con altri istituti presso amministrazioni di altro comparto ovvero che hanno espresso preferenze per altro comparto, non assegnati dal decreto del 24 luglio 2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica in attesa della propedeutica definizione dei criteri di inquadramento da parte del medesimo Dipartimento;
- n. 1 unità autista soccorritore non transitato alla Provincia di Bolzano in quanto non ha superato la richiesta verifica di bilinguismo;
- n. 7 unità di altro personale reintegrato in servizio o stabilizzato dopo la conclusione delle procedure di mobilità, di cui al decreto del 24 luglio 2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica, ovvero in prossimità di cessare dal servizio.

Inoltre l'Ente Strumentale impiega n. 8 unità di personale in posizione di comando provenienti da altra amministrazione a copertura di specifiche professionalità non più presenti nell'Ente.

## **2.2 Gli esiti della mobilità del personale.**

In riferimento alla mobilità del personale dell'Ente Strumentale alla CRI, una significativa novità è stata introdotta dall'art. 7, comma 2-bis del D.L. n. 192/2014, c.d. "decreto mille proroghe" convertito con la legge n. 11/2015, e successivamente modificato dal comma 398 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, che prevede che: "*Le disposizioni dei commi 424, 425,*



426, 427 e 428 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano anche nei confronti del personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, come da ultimo modificato dal presente articolo". Le modalità di applicazione delle procedure di mobilità sono state disposte con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 recante "*Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce Rossa Italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale*". Con Decreto del 10 agosto 2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, è stata conclusa la prima fase delle procedure di mobilità previste dal citato Decreto del 14 settembre 2015 che ha portato al transito presso altre PA di n. 651 unità. A dicembre 2016 si è poi, conclusa anche la seconda fase che ha visto transitare il 1° febbraio 2017 n. 645 unità di personale.

Con il decreto del 24 luglio 2017 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha poi disposto l'assegnazione del personale dell'Ente interessato alla III fase delle procedure di mobilità per complessivi 168 dipendenti, 92 con decorrenza al 1° agosto 2017 (n. 6 unità hanno successivamente rifiutato l'assegnazione) e 76 con decorrenza al 1° novembre 2017.

Inoltre il Dipartimento della Funzione Pubblica non ha proceduto all'assegnazione di n. 18 Professionisti/Medici, (n. 1 unità inserita nel contingente di cui all'art. 5, comma 6 del d.lgs. n.178/2012) in comando o con altri istituti presso amministrazioni di altro comparto ovvero che hanno espresso preferenze per amministrazioni di altro comparto, in attesa della propedeutica definizione dei criteri di inquadramento.

Altresì, non ha ricollocato per mancanza di posti offerti n. 2 unità di personale.

Altra novità introdotta dal comma 397 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 riguarda il comma 7 dell'art. 6 del D.lgs. n. 178/2012, stabilendo che "*gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di soprannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti*

*soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni”.*

Ai fini dell'applicazione della sopra citata norma, si sono tenuti diversi incontri, iniziati nell'anno 2016 e proseguiti nel 2017, con rappresentanti del Dipartimento per gli Affari Regionali, del Dipartimento Funzione Pubblica, dei Ministeri vigilanti dell'Ente strumentale, della Conferenza Stato Regioni.


A seguito dell'impegno di tutte le parti coinvolte è stato quindi possibile prevedere dei percorsi condivisi sia in merito alle procedure da intraprendere per addivenire alla mobilità che per gli aspetti relativi al trasferimento delle risorse finanziarie dall'Ente strumentale agli Enti e le Aziende riceventi il personale CRI.

In riferimento al transito del personale, le Regioni hanno esercitato la propria opzione in base a quattro diverse modalità procedurali, mentre per quanto attiene gli aspetti finanziari, l'Ente strumentale, come concordato nelle suddette riunioni, ha provveduto a quantificare gli importi del trattamento economico spettante al personale interessato alla mobilità, nell'importo lordo e con l'esplicitazione dell'accessorio, calcolando il valore medio nazionale, pagato sull'ultimo fondo approvato (2014) per il personale civile, distinto per voci legate alla produttività ed altre voci accessorie.

La Conferenza Stato – Regioni ha preso atto di quanto convenuto nei predetti incontri nelle sedute tenutesi il 22 dicembre 2016 e ad agosto 2017.

In esito al dialogo istituzionale sopra richiamato, alla conclusione delle procedure di mobilità, ad oggi, il numero di personale transitato, ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.lgs. n. 178/2012, è di complessive 610 unità.

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  
(D.ssa Elisabetta FACCAPELLO)



Pertanto, a seguito delle procedure di mobilità sopra esposte il personale dell'Ente strumentale alla CRI interessato dalle procedure di mobilità è stato complessivamente di 2.068 unità, così distinto:

	Totale
Decreto del 14 settembre 2015 Dipartimento Funzione Pubblica	1.458
Art. 6 comma 7 del D.lgs. n. 178/2012	610
<b>TOTALE</b>	<b>2.068</b>

***Si sottolinea lo sforzo compiuto dall'Ente Strumentale che al fine di garantire l'inserimento del proprio personale nel portale del Dipartimento della Funzione Pubblica e agevolare il ricollocamento presso altre PA, si è privato di risorse qualificate, in alcuni casi anche fondamentali per il processo di privatizzazione in corso. Tutto ciò ha portato gravi disagi e aggravio di lavoro per il personale rimasto nell'Ente con sempre maggiori carichi di responsabilità spesso anche in mancanza di passaggi di consegna.***

Inoltre, si ricorda che ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.lgs. n. 178/2012 e smi, il personale a decorrere dalla data di determinazione dell'organico dell'Associazione e fino al 31 dicembre 2017, può esercitare l'opzione per la risoluzione del contratto con l'Ente e la contestuale assunzione da parte dell'Associazione.

Infatti, l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 ha previsto che *“Alla data del 1° gennaio 2016 il personale della CRI e quindi dell'Ente ... . Entro i successivi 90 giorni l'Associazione definisce un organico provvisorio di personale valido fino al 31 dicembre 2017. ... . A decorrere dalla data di determinazione dell'organico dell'Associazione e fino al 31*



*dicembre 2017, il personale della CRI può esercitare l'opzione tra la risoluzione del contratto con l'Ente e la contestuale assunzione, se in possesso dei requisiti qualitativi richiesti e nei limiti dell'organico, da parte dell'Associazione ovvero la permanenza in servizio presso l'Ente ...”.*

Il Presidente dell'Associazione con provvedimento n. 196 del 14 ottobre 2016 ha avviato il procedimento di opzione. Il personale dimessosi per essere inserito nell'organico dell'Associazione è stato di sole 12 unità.

Ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del decreto di riordino il personale dell'Ente può optare entro il 31.12.2017 per l'Associazione. Diversamente rimane in vigore la previsione dell'articolo 8 comma 2 del decreto di riordino.

### **2.3 La dotazione organica del personale funzionale alle attività propedeutiche alla liquidazione.**

Nell'anno 2016 il Presidente Nazionale ha provveduto ad adempiere alle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2 del D.lgs. n. 178/2012, che prevede: *“Il personale già individuato nella previsione di fabbisogno ai sensi dell'articolo 3, comma 4, come funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria verrà individuato con specifico provvedimento del Presidente Nazionale della CRI ovvero dell'Ente entro il 30 marzo 2016 e successivamente aggiornato. Detto personale non partecipa alle procedure previste dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Il 1° gennaio 2018 il suddetto personale viene trasferito, con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, presso Pubbliche Amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero.”.*

Come già riferito nella precedente relazione, ai fini dell'applicazione della citata previsione, il Presidente Nazionale e l'Amministratore dell'Ente, hanno fornito nel mese di febbraio 2016 indicazioni per l'individuazione del contingente di personale incaricato di svolgere le attività propedeutiche alla gestione liquidatoria dell'Ente nell'ambito del fabbisogno relativo alla sopra richiamata terza fase. Al riguardo si è deciso di permettere ad ogni lavoratore di manifestare la



*[Handwritten signature]*

volontà all'eventuale inserimento in detto contingente, facendo comunque salva l'insindacabile valutazione in merito del Presidente.

Sulla base delle manifestazioni delle volontà dei lavoratori, il Presidente Nazionale ha emanato il Provvedimento n. 1 del 7 marzo 2016, con cui ha individuato e definito il contingente di personale incaricato di svolgere le attività propedeutiche alla gestione liquidatoria dell'Ente.

Successivamente tale provvedimento è stato aggiornato con il provvedimento n. 4 del 9 settembre 2016, con provvedimento n. 2 del 15 febbraio 2017 e con provvedimento n. 5 del 27 giugno 2017.

Al 1 agosto 2017 il contingente di personale in servizio incaricato di svolgere le attività propedeutiche alla gestione liquidatoria dell'Ente è di complessive n. 182 unità.

Al riguardo si evidenzia che a seguito della profonda trasformazione intervenuta in ambito organizzativo e gestionale conseguente l'applicazione del d.lgs. n. 178/2012, al personale rimasto in servizio per svolgere le attività propedeutiche alla gestione liquidatoria dell'Ente è stato richiesto, soprattutto nell'ultimo periodo, un gravoso impegno in quanto, oltre a dover espletare le predette attività propedeutiche alla fase liquidatoria, si è dovuto anche far carico di tutte le restanti attività del personale che progressivamente è stato ricollocato in mobilità nel corso degli anni 2016/2017, con inevitabili disagi e enormi criticità.

#### **2.4 Stabilizzazioni e liquidazioni TFR/TFS indennità di anzianità.**

Come noto, da anni è presente un rilevante contenzioso tra l'Ente e i lavoratori assunti a tempo determinato dalle precedenti gestioni, per la quasi totalità impiegati nelle convenzioni con Enti per servizi territoriali di trasporto 118. A seguito della finanziaria 2007, che ha previsto la stabilizzazione del personale precario in presenza di ben precisi presupposti, si è innescato un rilevante contenzioso tra CRI e i circa 1480 dipendenti a tempo determinato dell'epoca (la maggiorazione rispetto ai dati relativi ai predetti ricorrenti è indicata nella nota del servizio legale prot. 2206 del 20 gennaio 2017). In particolare, dal 2013 al 2015, si sono susseguite svariate sentenze della Suprema Corte di Cassazione che di fatto hanno orientato

svariate sentenze della Suprema Corte di Cassazione che di fatto hanno orientato inderogabilmente verso una definitiva soccombenza dell'Ente. Sorprendentemente, la Cassazione con la sentenza n. 22128 pubblicata il 29 ottobre 2015 ha per la prima volta evidenziato che *“in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie prevista dal fondo di cui al citato L. n.296 del 2006, art.1, comma 519, deve escludersi che l'Ente sia tenuto a stabilizzare tutto il personale precario sol che ricorrano i requisiti di cui alla predetta disciplina”*, tale pronuncia è, però, rimasta un unicum.

Fermo restando quanto riportato nella precedente relazione, con l'OP n. 311 del 31.12.2015 il Presidente Nazionale, in considerazione del parere espresso dal Ministero della Salute con la nota prot. n. 0001923-P del 24 aprile 2013, concordato sia con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e del parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota prot. n. 48720 del 4.06.2014, ha programmato la stabilizzazione, dal 1.01.2016 al 31.12.2016, di ulteriori 240 unità di personale mediante l'assunzione dei ricorrenti in possesso di sentenza favorevole di primo o secondo grado di giudizio o cassazione. A seguito di quanto sopra il Servizio Personale, con determinazione dirigenziale n. 98 del 3 maggio 2016, ha previsto di procedere alla stabilizzazione di circa n. 30 unità al mese. È opportuno evidenziare che, durante lo svolgimento di detta programmazione, il personale di ruolo dell'Ente Strumentale è stato, ed è tuttora, interessato dalle procedure di mobilità, di cui al decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione del 14 settembre 2015, che prevede per l'incontro di domanda ed offerta di mobilità, l'inserimento del personale nel portale “PMG” predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Al fine, pertanto, di consentire la partecipazione alle procedure di mobilità anche al personale in via di stabilizzazione, il Servizio ROSP con determinazione dirigenziale n. 150 del 30 giugno 2016 ha individuato i nominativi dei soggetti in possesso di una sentenza favorevole alla stabilizzazione, nelle more della conclusione del provvedimento di assunzione come programmato nella medesima determinazione, per l'inserimento degli stessi nel citato portale “PMG”. Successivamente è stato stabilito di: *“modificare ed integrare le determinazioni dirigenziali n. 98/2016 e la n. 150/2016 per procedere all'inserimento di nuovi aventi diritto alla stabilizzazione nel PMG e,*



*quindi, consentire a tali lavoratori di partecipare alla seconda fase della mobilità, nelle more della definizione dei procedimenti di stabilizzazione comunque già programmati, in modo che possano veder garantito il diritto a partecipare alla procedura di cui trattasi, con l'impegno di revocarne l'iscrizione nel momento in cui rinunciassero alla stabilizzazione o risultassero privi dei requisiti necessari per instaurare il rapporto di impiego con l'Ente (...)*". In seguito, il Comitato dell'Ente Strumentale, visto l'andamento delle sentenze, ha autorizzato per l'anno 2016 la stabilizzazione di un massimo totale di 307 unità, integrando, quindi, la programmazione prevista con Ordinanza Presidenziale n. 311/2015 di ulteriori n. 67 unità.

Inoltre, al fine di programmare le stabilizzazioni per l'anno 2017, il Servizio Trattamento Economico del Personale, con nota n. 3344 del 27 gennaio 2017 ha chiesto al Servizio Contenzioso civile di fornire una previsione dei ricorrenti in base al calendario delle udienze per stabilizzazione. Dalla verifica con nominativi che già risultavano stabilizzati, con i ricorsi di gruppo presenti nel fascicolo ed eliminando i nominativi di ricorrenti non interessati alla stabilizzazione, è risultata una previsione di circa 100 ricorrenti interessati.

Con delibera del 7 aprile 2017, n. 10 del Comitato dell'Ente è stata quindi autorizzata per il 2017 la stabilizzazione di ulteriori 100 unità di personale.

Successivamente, al fine di avere un quadro sullo stato attuale dei ricorsi ancora pendenti in giudizio, il Dipartimento RU, con la nota n. 15918 del 17 maggio 2017, ha chiesto al Servizio contenzioso civile una nuova ricognizione sulle sentenze di stabilizzazione pervenute all'Ente. In riscontro, con nota n. 17436 del 30 maggio 2017, il Servizio contenzioso ha trasmesso un elenco con le relative udienze riferite agli anni 2017 e 2018, che consta di 107 ricorrenti interessati, di fatto confermando il dato precedente.

In relazione alla predetta programmazione, si rappresenta che nel primo semestre 2017 sono state già stabilizzate 40 unità di personale e 14 sono in corso di stabilizzazione.

Pertanto, il complessivo processo di stabilizzazione, al 1 agosto 2017, ha visto la stabilizzazione di un totale di n. 769 unità di personale, mentre a seguito di rinunce, dimissioni e mobilità, il personale stabilizzato ancora in servizio al 1 agosto 2017 presso l'Ente

Strumentale è di 5 unità (di cui n. 2 unità inserite nel contingente di personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria, n. 1 unità stabilizzata dopo la conclusione delle procedure di mobilità gestite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 1 unità ha rassegnato le proprie dimissioni a far data dal 1 gennaio 2018 e n. 1 da ricollocare in quanto autista soccorritore di Bolzano che non ha superato la richiesta verifica di bilinguismo).

La Croce Rossa Italiana e oggi l'Ente Strumentale alla CRI hanno sempre applicato le previsioni dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 che prevede che all'atto della cessazione dal servizio al personale spetti un'indennità di anzianità. Tale normativa seguita ad essere applicata dall'Ente. Come già riportato nella precedente relazione, l'imponente transito di personale CRI, oggi dell'Ente Strumentale, in mobilità presso altre strutture pubbliche con le procedure previste dalla L. 190/2014 (che ha esteso al personale della CRI, con l'art. 7, comma 2bis del D.L. n. 192/2014, convertito in legge con modificazioni dalla L. 11/2015 e successivamente modificato dal comma 398 della L. n. 208/2015, il percorso di mobilità gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica), considerato lo straordinario ammontare degli importi in questione, ha indotto il Legislatore a regolamentare i rapporti con gli Enti Previdenziali derivanti dalle sopra citate procedure mediante l'art. 6 comma 7-bis del d.lgs. n. 178/2012: *“I rapporti con gli enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità del personale della CRI ovvero dell'Ente sono definiti in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, con relativo trasferimento della quota corrispondente dell'attivo patrimoniale”*.

A seguito di un incontro Istituzionale con l'INPS, l'Amministratore dell'Ente, con determinazione n. 53 del 27 luglio 2016, ha dato mandato al Capo del Dipartimento RU e ICT e al Capo Dipartimento E.F.P., ciascuno per quanto di competenza, di avviare, anche tramite loro delegato, tutte le procedure necessarie con gli Enti Previdenziali al fine dell'attuazione a quanto disposto dall'art. 6, comma 7bis del d.lgs. n. 178/2012, nonché al Capo Dipartimento E.F.P. di definire entro e non oltre il 30 settembre 2016 tutti gli immobili da trasferire ai fini del trattamento di fine servizio dal personale di Croce Rossa Italiana come disciplinato dalla citata normativa.

DIPARTIMENTO RISORSE UMANE  
Elisabetta FACCAPPIO





Il Dipartimento Risorse Umane e ICT, come rappresentato nella nota prot. n. 46563 del 4 ottobre 2016, ha predisposto una prima quantificazione di circa 114.000.000,00 euro di quanto spettante al personale interessato alla mobilità sino al 31 dicembre 2017, cui sta seguendo una quantificazione più puntuale in corso di realizzazione che alla data odierna ammonta a circa 120.000.000,00 euro, comprendendo in questo calcolo il personale ancora in servizio per il quale è previsto il trasferimento al 31 dicembre 2017 e il personale non di ruolo richiamato nel contingente, di cui all'art. 5, comma 6 del d.lgs. n.178/2012.

Si sottolinea comunque come tale operazione sia di complessa realizzazione considerato il rilevante numero di personale che deve essere conteggiato e la massima accuratezza che deve essere prestata nel calcolo di ogni singola posizione.

Al fine comunque di individuare modalità condivise nell'applicazione della norma l'Amministratore dell'Ente Strumentale alla CRI, con nota prot. n. 20376 del 26 giugno 2017, ha chiesto all'INPS la costituzione di un tavolo tecnico.

Considerato quanto sopra il Dipartimento RU, con nota prot. n. 21326 del 3 luglio 2017 ha rappresentato all'Amministratore le principali problematiche emerse durante le procedure di elaborazione del valore delle indennità di anzianità da trasferire all'INPS, cioè, in sintesi, i criteri da utilizzare per:

- il calcolo del valore del personale oggi civile, ma già appartenente al Corpo Militare della CRI;
- il computo dei periodi pregressi, con soluzione di continuità, del personale ex militare richiamato;
- i periodi pregressi, con e senza soluzione di continuità, del personale già assunto a tempo determinato.

Conseguentemente, l'Amministratore con nota prot. n. 21539 del 4 luglio 2017 ha provveduto a trasmettere la sopra citata nota del Dipartimento RU all'INPS, al fine di anticipare gli elementi di discussione da affrontare nel richiesto tavolo tecnico finalizzato all'applicazione



dell'art. 6, comma 7bis del d.lgs. n. 178/2012, incontro chiarificatore che ha confermato le posizioni dell'Ente come rappresentato dal Dipartimento RU con la nota prot. RE 75 del 11 agosto 2017.

Nell'anno 2017, si è proceduto al pagamento dei TFR/TFS ai quei dipendenti che hanno cessato il servizio con l'Ente Strumentale. Proporzionalmente alla significativa riduzione del personale intercorsa negli anni precedenti è aumentata significativamente e inevitabilmente la spesa per il pagamento dei TFR/TFS, indennità di anzianità, ed è passata da un importo di circa 3 milioni di euro del 2014 a circa 10 milioni di euro nel 2016.

Al riguardo si rappresenta che da febbraio 2016 l'Ufficio competente dell'elaborazione delle indennità di anzianità ha dovuto dotarsi di un nuovo programma per il conteggio dei TFR/TFS, inoltre nel corso dell'anno 2016, per un problema di disponibilità di cassa, tutti i pagamenti delle indennità di anzianità sono stati effettuati contemporaneamente nel mese di settembre.

Tali circostanze, oltre all'imponente mole di lavoro sopra ricordata relativa all'applicazione dell'art. 6, comma 7bis, d.lgs. n. 178/2012, ha prodotto un errore nel calcolo di alcuni TFR di cui si è preso atto durante delle procedure di verifica avviate per le posizioni dei dipendenti già cessati dal servizio.

Al riguardo si rappresenta che il Dipartimento RU che ha rilevato detto errore nel dicembre 2016, ha già comunque approntato con la Determinazione n.284 del 19 giugno 2017 le apposite procedure per la risoluzione della problematica e per la restituzione delle somme pagate in eccedenza.

**2.5 Il personale di cui al contingente appartenente al corpo militare, ex art. 5 comma 6 del decreto legislativo n. 178/2012.**

Ad oggi l'Ente Strumentale alla CRI non ha più in servizio personale appartenente al corpo militare.

Infatti, il personale appartenente al Corpo Militare della CRI è transitato ai sensi dell'art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 178/2012 nel ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile dell'Ente Strumentale alla CRI.

Al riguardo come già illustrato nella relazione precedente, si ricorda che:

- come anticipato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota prot. n. 6807 del 29 marzo 2016, in data 05 luglio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 il D.P.C.M. del 25 marzo 2016, di cui all'art. 6 c. 1 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., recante i criteri e le modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;
- con Determinazione n. 50 del 13.07.2016 l'Amministratore ha costituito un'Unità di progetto a cui ha demandato il compito di procedere a redigere la proposta di determinazione per l'equiparazione tra i livelli del personale militare con quelli corrispondenti del ruolo civile dell'Ente in attuazione del summenzionato DPCM;
- con Determinazione n. 40 del 21.07.2016 il Capo Dipartimento Risorse Umane e ICT ha istituito, ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 25 marzo 2016 ed in ragione della nota prot. 13994/U del 20.07.2016 dell'Ispettorato nazionale del Corpo Militare CRI (elenco del personale militare CRI in servizio continuativo), il ruolo ad esaurimento, nell'ambito del personale civile della CRI;
- con nota prot. n. 15888/U del 19 agosto 2016 il Presidente ha chiesto all'Ispettore Nazionale del Corpo Militare di formalizzare per il tramite dei centri di mobilitazione competenti, l'avvenuto congedo con decorrenza 21 luglio 2016, (ai sensi dell'art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 178/2012 e del DPCM 25 marzo 2016), del personale individuato con la citata nota prot. n. 13994/U del 20.07.2016 dell'Ispettorato Nazionale e con la citata Determinazione n. 40 del 21.07.2016 del Dipartimento RU e ICT;
- con Determinazione n. 45 del 19 agosto 2016, il Dipartimento RU e ICT ha inquadrato il personale transitato nel ruolo ad esaurimento;

- con determinazione n. 190 del 29 agosto 2016 del Trattamento Economico e Giuridico del Personale è stato predisposto quanto necessario per l'elaborazione degli stipendi e degli assegni ad personam,

Di tutta la procedura e degli atti adottati è stata data dettagliata comunicazione al Comitato dell'Ente.

Si ricorda inoltre che lo stesso D.P.C.M. 25 marzo 2016 è stato oggetto di ricorso da parte di un nutrito numero di ex militari (ad oggi sono stati notificati 4 ricorsi proposti da 140 ex militari). Con detta impugnativa i ricorrenti chiedono l'annullamento, previa concessione di misure cautelari, anche monocratiche, del D.P.C.M. 25 marzo 2016, pubblicato su G.U.R.I. Serie Generale n. 155 del 5 luglio 2016 recante: *“Criteri e modalità di equiparazione fra i livelli di inquadramento del personale già appartenente al corpo militare e quelli previsti dal contratto collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo determinato [rectius: indeterminato] della associazione italiana della Croce Rossa”*.

Fino ad oggi comunque il TAR ha negato l'istanza delle sospensive richieste.

Con nota del Ministero della Difesa Previmil MD GPREV REG 2016 0109306 del 13 luglio 2016 sono terminati i lavori della commissione deputata all'esame delle domande di accesso al contingente di cui all'art. 5 comma 6 del d.lgs. 178/2012 e s.m.i. e lo stesso è stato successivamente costituito con provvedimento n. 182 del 31 agosto 2016 dal Presidente Nazionale dell'Associazione, successivamente aggiornato con i provvedimenti n. 230 del 15 dicembre 2016, n. 7 del 18 gennaio 2017 e n. 39 del 27 marzo 2017.

Ad oggi l'Ente strumentale non ha in servizio militari in quanto tali. Infatti il personale richiamato in servizio a seguito della costituzione del contingente con Ordine di Servizio dell'Ispettorato Nazionale del Corpo Militare n. 580.16 del 30 settembre 2016 è in servizio esclusivo (ai sensi dell'art. 5 comma 6) presso l'Associazione CRI. Atteso che l'Associazione ha dichiarato di non poter procedere autonomamente ed atteso, come già detto, che le risorse finanziarie per il pagamento di detto personale, nei piani di riparto, di cui ai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente del 4 luglio 2016 e del 22 settembre 2016 così come approvati dai Ministeri vigilanti, sono rimaste in capo all'Ente strumentale,

l'Ente strumentale medesimo, giusta decisione del Comitato, dal 9 settembre 2016, per tutte le risorse immesse nel contingente del Corpo militare in servizio attivo, ha elaborato i cedolini in nome e per conto dell'Associazione quale service svolto nell'ambito delle attività finalizzate a concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione. Successivamente il Comitato dell'Ente strumentale nella 13ª Adunanza del 28 ottobre 2016, a modifica dell'atto di indirizzo assunto il 9 settembre 2016, preso atto delle dichiarazioni dell'Associazione, ha diversamente disposto in merito al potere datoriale, distinguendo lo stesso in due fattispecie:

- il potere datoriale in ordine alla movimentazione del personale e al rispetto di tutti gli obblighi posti dal D.lgs. 81/2008 e smi, posto in capo all'Associazione della Croce Rossa Italiana;
- il potere datoriale in ordine agli adempimenti previdenziali e assicurativi (INAIL), posto in capo all'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana, fermo restando l'obbligo in capo all'Associazione di comunicare all'Ente gli estremi necessari alla compilazione dei cedolini (presenze/assenze, giorni di malattia, etc.).

Rispetto a questo punto, e ad altri di complessa interpretazione, l'Amministratore ha ritenuto di richiedere un parere al Ministero della Difesa. In riscontro a detta richiesta l'Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa con prot. n. M\_DGUDCREG20160045890 del 27.12.2016, ha rappresentato all'Ente strumentale alla CRI, riflessioni che confermano quanto per ultimo deciso dal Comitato dell'Ente, ma stante la complessità della problematica lo stesso ha comunque ritenuto che sulle tematiche venisse acquisito l'avviso dell'Avvocatura generale dello Stato. Nelle more dell'acquisizione di detto avviso, a garanzia della copertura pensionistica e assicurativa del personale, l'Amministratore, con le determinazioni n. 88 del 15 novembre 2016, n. 90 del 18 novembre 2016 e n. 106 del 27 dicembre 2016, ha determinato di provvedere a quanto disposto dal Comitato dell'Ente.

Con nota in atti prot. n. 14766 del 8 maggio 2017 l'Avvocatura Generale dello Stato ha, poi, riscontrato la richiesta di parere con riferimento al potere datoriale e all'alimentazione del contingente di cui all'art. 5 commi 6 e 6 bis del d.lgs. n. 178/2012.

L'Avvocatura Generale dello Stato di fatto concorda con l'operato dell'Amministrazione. In particolare richiamando la nota del Ministero della Difesa, supporta la separazione datoriale inquadrando siffatta funzione nella finalità, attribuita all'ESACRI dall'art. 2, c. 1, di



concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione, mentre, poi, per le altre competenze, conferma che trattandosi di vicende strettamente collegate all'esecuzione delle prestazioni e al rispetto dei doveri gravanti sul lavoratore o all'esistenza stessa del rapporto di lavoro, comunque intercorrente con l'Associazione, queste siano da ricondurre alla stessa.

Peraltro si evidenzia che il Comitato dell'Ente nell'adunanza del 9 settembre 2016 ha deciso che il personale del contingente militare, ad esclusione di quello già in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, transitato nel ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile dell'Ente Strumentale alla CRI, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 178/2012 deve essere posto in aspettativa con conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di richiamo in servizio attivo nel contingente.

A seguito di chiarimenti pervenuti in merito a quanto sopra, il Dipartimento RU con determinazione n. 290 del 22 giugno 2017 ha posto in aspettativa, ai sensi dell'art. 6 CCNL EPNE integrativo 1998/2001, ora per allora, con conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di richiamo nel contingente militare della CRI, il personale ex militare CRI a tempo indeterminato transitato il 21 luglio 2017 nel ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile dell'Ente strumentale alla CRI e successivamente immesso in servizio attivo nel contingente militare per effetto dei provvedimenti del Presidente Nazionale dell'Associazione. A 1° luglio 2017 sono 78 le unità di personale dipendente dell'Ente strumentale, in aspettativa ai sensi dell'art. 6 CCNL EPNE integrativo 1998/2001, inserite nel contingente di cui all'art. 5, comma 6 del d.lgs. n.178/2012, e sono 186 le unità del personale richiamato non dipendente.

Come sopra detto, si precisa che l'Ente Strumentale, sostiene il costo dell'intero contingente secondo precise indicazioni del Comitato dell'Ente intervenute a seguito delle decisioni della 13ª Adunanza del 28 ottobre 2016 e i conseguenti provvedimenti dell'Amministratore, determinazioni n. 88 del 15 novembre 2016, n. 90 del 18 novembre 2016 e n. 106 del 27 dicembre 2016.

L'art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 178/2012 prevede poi che il personale del contingente militare di cui allo stesso comma transiti nel ruolo civile della CRI e quindi dell'Ente alla data determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e





comunque non oltre il 31 dicembre 2017 e dalla predetta data è soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 178/2012.

Al riguardo si rappresenta che il 14 luglio 2017 sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 163 è stato pubblicato il Decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro della Salute, del 9 giugno 2017, che fissa al 1° ottobre 2017 “ *la data per il transito nei ruoli del personale civile dell’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana del personale militare in servizio attivo del Corpo militare, che costituisce il contingente di cui all’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178...* ”.

Come sopra detto con Determinazione n. 40 del 21.07.2016 il Capo Dipartimento Risorse Umane e ICT ha già istituito, ai sensi e per gli effetti del D.P.C.M. 25 marzo 2016 ed in ragione della nota prot. 13994/U del 20.07.2016 dell’Ispettorato nazionale del Corpo Militare CRI (elenco del personale militare CRI in servizio continuativo), il ruolo ad esaurimento, nell’ambito del personale civile della CRI e successivamente con Determinazione n. 45 del 19 agosto 2016, il Dipartimento RU e ICT ha inquadrato il personale del Corpo militare costituito dalle unità già in servizio continuativo nel ruolo ad esaurimento nell’ambito del personale civile dell’Ente strumentale.

Altresì, con determinazione n. 290 del 22 giugno 2017 ha posto in aspettativa gli stessi, ai sensi dell’art. 6 CCNL EPNE integrativo 1998/2001, ora per allora, con conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di richiamo nel contingente militare della CRI di cui all’art. 5, comma 6 del d.lgs. n. 178/2012.

Inoltre, il sopra citato personale è stato inserito nel portale per la mobilità gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, ai sensi dell’art. 4 del Decreto del medesimo Dipartimento del 24 luglio 2017 e delle complessive n. 78 unità dipendenti dell’Ente strumentale, n. 77 sono state assegnate ad altra amministrazione con decorrenza dal 1° novembre 2017, tenuto conto del decreto ministeriale del 9 giugno 2017, mentre 1 unità è in prossima quiescenza.

Pertanto attualmente resta da risolvere la posizione del personale non dipendente dell’Ente Strumentale, appartenente al contingente di cui all’art 5 comma 6 del d.lgs. n. 178/2012.

Al fine di dirimere la situazione, già con le note prot. 13344 del 10.03.2016 e prot. 17660 del 7 aprile 2016 questa Amministrazione aveva richiesto al Ministero della Difesa di convocare “... con la massima consentita urgenza uno specifico incontro alla presenza dei Ministeri e dei Dipartimenti interessati ...” in ordine alle attività amministrative successive alla costituzione del contingente stesso.

In particolare al punto 4 della predetta nota l’Ente strumentale alla CRI chiedeva “di confermare l’interpretazione letterale della norma data da questo Ente alla previsione di cui all’art. 5 comma 6 ultimo periodo (“il personale del Corpo Militare in servizio attivo di cui al presente comma transita nel ruolo civile della CRI e quindi dell’Ente alla data determinata con decreto del Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero della Salute e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 e dalla predetta data è soggetto alle disposizioni di cui all’art.6”) nel senso che la stessa si applichi alla totalità dei componenti il contingente di che trattasi?”.

Sulla questione è poi intervenuto anche il Dipartimento della F.P. con la nota prot. 000911 del 4 maggio 2017 ha rappresentato che:

“Alla formazione del contingente del personale militare in servizio attivo del Corpo militare dovevano concorrere le due seguenti distinte categorie di cui, rispettivamente, all’articolo 5, comma 5, e all’articolo 6, comma 9, terzo periodo, del d.lgs. 178/2012 fin dalla sua versione originaria e cioè:

- il personale del Corpo militare costituito dalle unità in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato, per il quale non si pone alcuna questione in merito all’ammissibilità al passaggio ai ruoli civili e il conseguente accesso alle procedure di mobilità;
- il personale del Corpo militare che, per effetto di richiami ai sensi dell’art. 1668 del codice dell’ordinamento militare, è in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è continuativamente e senza soluzione di continuità in servizio almeno a far data dal 1° gennaio 2007, per il quale la questione deve porsi, perché con il passaggio ai ruoli civili e il conseguente accesso alle procedure di mobilità si





*determinerebbe implicitamente una stabilizzazione di rapporti a tempo determinato non inequivocabilmente prevista dalla norma”.*

Con riguardo alla predetta nota della Funzione Pubblica l'Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa con nota prot. D GUDC REG 2017 0019925 23-05-2017 ha precisato che “... *Per quanto attiene, invece, la questione dell'applicazione delle procedure previste dall'articolo 6, si rappresenta, preliminarmente che la materia in questione – ovvero la mobilità di personale in regime di diritto pubblico (quale quello militare, ancorché richiamato) – non è di stretta competenza di questo Dicastero. Nondimeno, non si può non evidenziare che il tenore letterale delle disposizioni di cui all'articolo 5 e all'articolo 6 del decreto di riordino (d.lgs. n. 178 del 2012) non escludono la categoria dei richiamati, ammessi previa selezione nel contingente di cui al comma 5, dell'articolo 5 dal proprio ambito applicativo”.*

Il Ministero della Difesa al riguardo ha rappresentato altresì che “... *Nessuna esclusione per il personale di cui al comma 9, dell'articolo 6, è dunque prevista dalle procedure di tutela occupazione previste dal medesimo articolo 6”* pertanto “*Peraltro, giova evidenziare che la soggezione alle disposizioni di cui all'articolo 6 non comporta ipso facto la realizzazione di una stabilizzazione bensì il mero avvio a procedure di mobilità, e dal 1° gennaio di disponibilità che restano comunque dall'esito incerto”.*

In proposito anche il Presidente dell'Ente Strumentale che riveste anche la carica di Presidente dell'Associazione CRI con lettera prot. 20527/2017 ha ritenuto che tutto il personale del contingente *debba essere destinatario delle disposizioni previste dall'art.6 del decreto di riordino.* Al riguardo, comunque, con nota prot. n. 24580 del 4 agosto 2017 l'Amministratore dell'Ente Strumentale ha inviato una richiesta di parere ai Ministeri vigilanti in cui si chiede se il personale ex richiamato alla data del 1° ottobre 2017, debba transitare nei ruoli dell'Ente strumentale e prendere parte alle procedure di mobilità del personale dell'Ente, ai sensi dell'art.6 comma 5. Inoltre, nella stessa nota si è chiesto, nel caso in cui il sopra citato personale non fosse ricollocato in mobilità presso altra P.A. dalla Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 178/2012, se debba essere “*collocato in disponibilità ai sensi del comma 7 dell'articolo 33 e dell'articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.*

**Capitolo 3. Le Risorse patrimoniali****3.1 La consistenza patrimoniale.**

Alla data del 5 giugno 2017 il patrimonio immobiliare dell'ESACRI, come risulta dall'informativa trasmessa al Comitato dell'Ente nella seduta del 14/6/2017 è pari a 1.504 cespiti catastali di cui n. 1.101 relativi a fabbricati e n. 403 relativi a terreni, e sono così ripartiti: 592 cespiti con comodato ed utilizzati per finalità istituzionale e 832 senza contratto di comodato, oltre 80 cespiti con vincolo modale. Tale consistenza è, tuttavia, in costante aggiornamento, soprattutto per quanto riguarda gli immobili pervenuti con vincolo modale, che attualmente risultano essere 80, di cui 38 in locazione, per un valore catastale complessivo di euro 10.719.471,1 ed euro 2.998.385,41, per quelli in locazione.

Inoltre, 139 cespiti (esattamente 42 immobili) per un valore di mercato di euro 65.673.001,50, sono inseriti nel vigente Piano di alienazione, tenuto anche conto degli immobili alienati nel corso dell'anno 2016 “...in quanto non provenienti da negozi giuridici modali e che non siano necessari al perseguimento dei fini statutari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione”. Per alcuni dei predetti immobili è in corso l'acquisizione della perizia estimativa. Gli immobili con locazione attiva sono n. 114 per un valore catastale di euro 20.575.949,27. Infine gli immobili non compresi tra quelli posti a garanzia cioè quelli di cui alla lettera b), comma 1 dell'articolo 4 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., cioè quegli immobili non utilizzati per lo svolgimento dei fini statutari e dei compiti istituzionali, esclusi quelli con vincoli modali, e non inseriti nel vigente Piano di alienazione, nonché quelli locati, ammontano a complessive 579 unità per un valore catastale complessivo di euro 62.371.081,87.

Tale consistenza patrimoniale è quella indicata nella sottostante tabella.

TABELLA - ART. 4, COMMA 1, D.LGS. 178/2012 E SS.MM.II. (9/6/2017)			
CESPITI IMMOBILIARI	Numero cespiti	Valore mercato/periziato	Valore catastale
1. Dati stato patrimoniale lettera a)	1.504	nd	€ 286.335.050,13
2. Immobili di cui alla lettera b) <i>Garanzia Debiti</i>	579	€ -	€ 62.371.081,187
3. Immobili di cui alla lettera c) <i>Piano di alienazione</i>	139	€ 65.673.001,50	€ 58.150.849,56
4. Immobili di cui alla lettera d) <i>Vincoli modali</i>	80	€ -	€ 7.721.085,69
5. Immobili di cui alla lettera d) <i>Comodato d'uso gratuito</i>	592	€ -	€ 137.516.083,74
6. Immobili di cui alla lettera e) <i>Immobili con locazioni attive</i>	114	€ -	€ 20.575.949,27

Rispetto alla consistenza patrimoniale relativa all'anno 2016 (approvata con la Deliberazione del Comitato dell'Ente n. 68 del 23 settembre 2016), le differenze con quella riferita al 9 giugno 2017, sono determinate oltre che dalle alienazioni immobiliari realizzate nei corsi dell'anno 2016, anche da numerose bonifiche catastali effettuate dai vari Comuni d'Italia.

Tale consistenza immobiliare è in fase di graduale aggiornamento tenuto conto delle esigenze provenienti dall'Associazione CRI. In merito, con nota del Segretario Generale dell'Associazione CRI (nota n. prot. 15467 del 13 giugno 2017), è stata effettuata una ricognizione, mediante il diretto coinvolgimento dei Comitati territoriali-APS, dei cespiti immobiliari proveniente dai vicoli modali e quelli concessi mediante contratto di comodato e per fini istituzionali. Le nuove esigenze manifestate dai Comitati Territoriali CRI-APS e dall'Associazione CRI, nonché dal medesimo ESA CRI sono le seguenti:

- 1) eliminare alcuni immobili dal vigente Piano di alienazione e necessità di integrare lo stesso con nuovi cespiti immobiliari;
- 2) avviare alcuni approfondimenti e verifiche concernenti l'esistenza dei vincoli modali riguardanti alcuni cespiti immobiliari, nonché la necessità di individuare nuovi comodati d'uso

gratuito relativi ad ulteriori immobili che richiedono come necessari al perseguimento dei fini istituzionali alcuni Comitati territoriali, tra cui alcuni rientranti nel vigente Piano di alienazione. In merito, si sottoporrà al Comitato dell'Ente una proposta di delibera ai fini dell'individuazione di criteri di massima per autorizzare o meno nuovo comodati d'uso relativi al patrimonio immobiliare.

Limitatamente alla problematica relativa all'esistenza di vincoli modali riguardanti alcuni cespiti immobiliari, il Dipartimento Patrimonio ha fatto istanza di parere all'Avvocatura Generale dello Stato la quale ha recentemente reso il citato parere con la nota n. CT 6746/17 Sez. V del 13 luglio 2017. Secondo la medesima Avvocatura Generale i beni devoluti ad una specifica unità territoriale della CRI senza impressione di vincoli di destinazione, in cui l'apertura delle successioni sia avvenuta anteriormente alla privatizzazione dell'Ente, non rientrano tra quelli provenienti da vincoli modali, essendo in presenza di un testamento recante la sola disposizione principale, di istituzione di erede o di legatario, senza imposizione di attività accessorie, suscettibile di ridurre o limitare il valore del lascito, a carico del beneficiario da eseguire per conservare il bene acquistato a titolo gratuito. Per propria natura l'adempimento del *modus* comporta una limitazione dell'attribuzione patrimoniale e non anche una sua eliminazione, che si determinerebbe in caso di successivo trasferimento del bene in favore di altro soggetto.

Nessun problema pare porsi per i beni oggetto di delazioni testamentarie accettate anteriormente al processo di privatizzazione dell'Ente, tenuto conto che in passato la Croce Rossa Italiana si atteggiava come soggetto giuridico con un'unica personalità, anche a fronte di disposizioni testamentarie riferite a strutture territoriali della CRI, la delazione ereditaria non poteva che operare in favore della CRI, l'unica a possedere la capacità di accettare l'eredità e di acquistare in tal modo i beni trasferiti dal *de cuius*, intendendosi per l'effetto la delazione in favore della struttura territoriale come delazione in favore dell'organo della CRI e, quindi della medesima Associazione CRI. Per i beni oggetto, invece di delazioni testamentarie riferite alle strutture territoriali della CRI, già efficaci (per apertura della successione) alla data della privatizzazione dell'Associazione (avviata il 1.1.2014 ex art. 1 bis cit.) e non ancora accettate a tale data, si pone il problema di verificare se il processo di

trasformazione dei Comitati Provinciali e di riordino della CRI abbia influito sull'individuazione del beneficiario della disposizione testamentaria. Difatti ai sensi dell'art. 2 D.Lgs 178/12 la CRI pubblica non si è estinta con successione universale in favore dei Comitati periferici, ma soltanto è stata riordinata, assumendo dal 1° gennaio 2016 fino alla data della sua liquidazione la denominazione di “*Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana*”, mantenendo la personalità giuridica di diritto pubblico. La medesima Avvocatura Generale dello Stato, con il suindicato parere, ha ritenuto che Comitati provinciali e locali non possono ritenersi “...*successori a titolo universale della CRI anche perché trasformati in persone giuridiche private in data 1.1.2014, quando ancora la CRI pubblica non aveva neanche modificato denominazione in ESACRI, a dimostrazione di come non possa ritenersi successore universale un soggetto costituito quando ancora l'ente originario non era neanche riordinato.*”. Non si può, pertanto, ritenere trasferito il diritto di accettazione dell'eredità alle nuove associazioni private facendo leva sul disposto di cui all'art. 1 bis comma 2 D.Lgs n. 178/12 secondo cui “*I comitati locali e provinciali, costituiti in associazione di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo,.....*”, tenuto conto che tale previsione si riferisce genericamente alla successione dei rapporti attivi e passivi e non alla successione dei beni mobili o immobili, invece regolata dall'art. 4 D.Lgs n. 178/12 che, imponendo il loro successivo trasferimento all'Associazione ex art. 4 comma 1, lett. d), D. Lgs n.178/12, presuppone la permanenza in capo alla medesima Associazione CRI dei beni acquistati in via testamentaria.

Pertanto, l'Ente strumentale sulla base del citato parere dell'Avvocatura e tenuto conto di una ricognizione effettuata dall'Associazione CRI, sta provvedendo ad aggiornare la consistenza dei cespiti immobiliari provenienti da vincoli modali. In merito ai vincoli modali, nel corso del secondo semestre dell'anno 2017, verrà sottoposta al Comitato dell'Ente una proposta di delibera concernente la modifica e l'aggiornamento della consistenza dei cespiti provenienti da vincolo modale.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
ECONOMICO FINANZIARIO e PATRIMONIALE  
*Dr. Nicola Niglio*



In proposito, peraltro, si evidenzia che il legislatore, com'è noto, ha posto i seguenti adempimenti ai fini dell'utilizzo e della destinazione del medesimo patrimonio immobiliare dell'ESACRI:

1. ripianamento dell'indebitamento pregresso della CRI, secondo quanto previsto dall'art. 4 D.lgs. n. 178/2012;
2. obbligazioni verso l'INPS per il pagamento del TFR così come previsto dall'articolo 6, comma 7, del D.lgs. n. 178/2012, stimati in euro 115 milioni;
3. obbligazioni con il MEF derivante dall'ultima anticipazione accordata nell'anno 2016, ai sensi dell'art. 49 quater d). l. n.69/2013, limitatamente alle somme utilizzate ai fini della gestione separata, ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. n. 178/2012;
4. necessità di bilancio corrente ex art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 178/2012.

Inoltre, come si evince dall'ultimo Rendiconto dell'ESACRI -anno 2016- approvato dai Ministeri vigilanti ed, attualmente, al controllo della Corte dei Conti, dalla relazione relativa al bilancio di liquidazione della gestione separata alla data del 31 dicembre 2016 emerge che le poste attive ammontano ad euro 64.596.927,93 e quelle passive ad euro 80.376.008,47, con un risultato differenziale negativo di euro tra massa attiva e passiva pari ad euro 15.779.080,54.

### ***3.2. I proventi derivanti dall'alienazione degli immobili CRI- anni 2012 e successivi.***

Come illustrato nella precedente relazione, i proventi derivanti dalla dismissione immobiliare del patrimonio della CRI, a seguito dell'espletamento di molteplici aste pubbliche e di alcune procedure di trattativa privata ammontano a tutt'oggi ad € 15.552.840,37, come si evince dalla sottostante tabella:

IL CAPO DIPARTIMENTO  
ECONOMICO FINANZIARIO e PATRIMONIALE  
Dr. Nicola Niglio

Anno	Totale introitato (in euro) a seguito dismissione patrimonio immobiliare
2012	1.219.661,45
2013	1.412.280,00
2014	2.526.940,00
2015	694.139,92
2016	9.699.819,00
<b>TOTALE</b>	<b>15.552.840,37</b>

Nell'ambito degli adempimenti di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 178/2012 l'Ente strumentale alla CRI, ha indetto dal 2012 al 31/12/2016 molteplici Aste pubbliche di vendita, di cui alcune esperite direttamente dall'Ente ed altre gestite tramite il Consiglio Nazionale del Notariato a seguito di un Protocollo stipulato con il medesimo Consiglio nel corso dell'anno 2013, che hanno riguardato tutti gli immobili inseriti nel piano di alienazione e le cui procedure sono state deliberate dal Comitato dell'Ente.

Dei beni inclusi nel Piano di alienazione, aggiornato ed approvato dal Comitato dell'Ente nella seduta del 6/9/2016 e sottoposti ad Asta pubblica ai fini della vendita, 11 delle molteplici Aste risultano essere state aggiudicate, mentre 146 proposte di alienazione hanno dato esito negativo e le relative Aste sono andate deserte. Stante quanto sopra, occorre sottolineare, come peraltro già rappresentato nelle precedenti Relazioni, che il critico andamento delle vendite degli immobili CRI in Italia, che perdura ormai da più di 10 anni, trova la sua ragione nell'attuale crisi che sta attraversando il mercato immobiliare nel nostro Paese. Infatti, da quanto risulta dalle *note trimestrali* e dai *rapporti annuali* pubblicati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare complessivamente, rispetto al livello dell'anno 2000, il volume di scambi immobiliari si riduce nel 2014 in media di oltre il 30%.

In particolare, nel corso dell'anno 2016 le procedure di vendita hanno subito rallentamenti imputabili per lo più al rinnovato assetto statutario del nuovo Ente Strumentale alla CRI: stante il ritardo con cui risulta approvato lo Statuto dell'Ente cui era demandato il compito di le competenze dei nuovi Organi dell'Ente si sono appunto verificati ritardi nell'adozione delle



deliberazioni di vendita del patrimonio immobiliare dell'Ente. Solo a seguito del parere reso dal Ministero della Salute nel corso del mese di Aprile ( prot. n. leg 2342-del 5.4.2016), che ha fornito chiarimenti in merito all'organo deputato a deliberare in ordine alla valorizzazione e alle dismissioni dei beni immobili dell'ESACRI, individuato nel Comitato dell'Ente, si è potuto procedere all'approvazione delle prime Delibere di avvio delle nuove Aste per l'alienazione del patrimonio immobiliare dell'Ente.

Nel corso del primo semestre 2017, l'Ente ha approvato un nuovo Regolamento interno finalizzato a semplificare le procedure di alienazione del citato patrimonio immobiliare. Il medesimo regolamento disciplina le alienazioni del patrimonio immobiliare disponibile di proprietà dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e s.m.i. e dalla normativa vigente in materia.

Le finalità che l'Amministrazione dell'Ente intende perseguire con il citato regolamento sono la semplificazione dei procedimenti di alienazione dei beni di proprietà dell'Ente nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, e valorizzazione del patrimonio dell'Ente e il rafforzamento dell'attività di programmazione delle medesime alienazioni.

Nel corrente anno 2017 sono attualmente in corso più di 30 aste pubbliche gestite dal Consiglio Nazionale del Notariato, per l'alienazione di più di 30 cespiti immobiliari inseriti nel vigente Piano di alienazione. L'Ente, anche per il 2017, potrà avvalersi della possibilità di procedere alla trattativa privata per la vendita del patrimonio immobiliare, in deroga alla normativa vigente in materia, in applicazione dei benefici di cui al D.Lgs. 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164, art. 20, comma 4-quater che integra l'art. 11-quinquies, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modifiche ed integrazioni, il c.d. "decreto sblocca Italia", con gli interventi nella predetta procedura del Ministero dell'economia e delle finanze (Mef) e dell'Agenzia del Demanio. In merito, si è intensificato il rapporto e il confronto con la medesima Agenzia del Demanio al fine di attuare il Piano di alienazione del patrimonio dell'ESACRI.



Infine, è in atto una ricognizione delle locazioni attive che dovrà verificare, tra l'altro, l'ipotesi di sottoporre a vendita i citati immobili mediante asta pubblica con diritto di prelazione in favore degli attuali locatari.

Ciò posto, dalla fine dell'anno 2012 alla fine dell'anno 2016 gli immobili venduti della CRI e i relativi introiti sono stati quelli indicati nella suindicata tabella.

Inoltre, nella seduta del 14 giugno c.a. il medesimo Comitato ha deliberato l'inserimento nel vigente Piano di alienazione il complesso immobiliare di via Ostiense – Roma, di cui è in corso la procedura di acquisizione della perizia estimativa da parte dell'Agenzia delle Entrate. In merito, l'Agenzia del demanio ha avviato una procedura ricognitiva nell'ambito del mercato immobiliare al fine del ricollocamento di detto immobile tra quei cespiti da inserire nella predetta procedura derogatoria alle procedure di asta pubblica, in applicazione del suindicato D.Lgs. 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164.

Va infine evidenziato che, come già detto, è stata proposta al competente Ministero della Salute una bozza elaborata ed aggiornata dal Dipartimento PAT e condivisa con gli altri Dipartimenti, dello schema di decreto del Ministero della Salute concernente i rapporti attivi e passivi ai sensi dell'art.3, comma 4 del D.lgs 178/2012 riguardante il trasferimento all'Associazione delle proprietà degli immobili pervenuti alla Croce Rossa Italiana attraverso negozi giuridici modali, in ottemperanza all'art.4, comma 1, lettera d), del medesimo Decreto Legislativo.

Un'ultima problematica riguarda l'utilizzo e la destinazione del patrimonio immobiliare dell'Ente (rispetto al pagamento del trattamento di fine servizio - TFR) in favore degli enti previdenziali. Infatti in base all'art.7 bis: *“ I rapporti con gli enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità del personale della CRI ovvero dell'Ente sono definiti in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, con relativo trasferimento della quota corrispondente dell'attivo patrimoniale”* e a seguito di un incontro istituzionale con l'INPS, con determinazione n. 53 del 27 luglio 2016, l'Amministratore ha dato mandato al capo del Dipartimento RU e ICT e al Capo Dipartimento E.F.P., ciascuno per quanto di competenza, di avviare, anche tramite loro delegato, tutte le procedure necessarie con l'INPS

al fine dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 7 -bis del d.lgs. n. 178/2012, nonché di definire tutti gli immobili da inserire nelle procedure per il trasferimento del medesimo TFR per il personale di Croce Rossa Italiana come disciplinato dalla citata normativa. Il Capo Dipartimento E.F.P successivamente ha predisposto un ulteriore atto che è stato poi ritirato per approfondimenti. Vista infatti la complessità della questione si è ritenuto di dover investire l'Avvocatura dello Stato al fine stabilire la destinazione prioritaria del patrimonio immobiliare dell'Ente da porre a garanzia dei debiti complessivi. Si resta in attesa di conoscere il parere riguardo la suddetta problematica.

Come è noto, la questione del patrimonio è centrale nelle procedure del decreto di riordino. In particolare i beni pervenuti attraverso negozi giuridici modali e, quindi, vincolati ad un determinato utilizzo, dovevano già essere trasferiti all'Associazione, ma la mancanza di chiarezza normativa, come rilevato anche dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha reso impossibile procedere a detti trasferimenti di proprietà. Ugualmente dicasi per i beni mobili (ad es. i mezzi di soccorso). Infatti dagli approfondimenti effettuati parrebbero emergere procedure onerose e carichi fiscali non considerati in fase di emanazione del decreto legislativo e, pertanto, non corrispondenti alla ratio della norma. In questo contesto, un intervento normativo diretto a chiarire le modalità di trasferimento dei beni mobili ed immobili all'Associazione sarebbe di grande rilevanza, atteso che tutte le funzioni e competenze sono integralmente transitate all'Associazione stessa, già da oltre un anno, mentre i beni mobili ed immobili alle suddette funzioni/attività correlati, risultano ancora di proprietà dell'Ente Strumentale. Ciò consentirebbe di eliminare i costi collegati al trasferimento di proprietà, limitando gli oneri a carico dell'Ente Strumentale. E' innegabile che solo grazie ad una straordinaria assunzione di responsabilità dell'Ente si è potuto garantire fino ad oggi - in questa fase transitoria - il funzionamento del sistema, ma oramai la situazione è divenuta insostenibile: da un lato l'Ente in "pre-liquidazione" non ha le risorse economiche per assicurare la cura del patrimonio immobiliare in uso all'Associazione, nonché degli interventi manutentivi necessari, dall'altro lato a causa della mobilità del personale, che ha comportato negli anni la fuoriuscita di circa 4000 persone, l'Ente non ha più le risorse umane per gestire l'attuale complessa fase di riforma. È, infine, da evidenziare la difficile attuazione della

previsione di cui all'art. 6 comma 7 - bis del decreto di riordino, riguardo gli oneri previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità da porre a carico della quota corrispondente dell'attivo patrimoniale, anche per questa norma si rende necessario valutare una diversa soluzione, magari nell'ambito dei più ampi rapporti tra l'INPS e lo Stato.

### **3.3. La valorizzazione del patrimonio immobiliare della CRI.**

Sulla base della normativa vigente in materia, incluso il medesimo decreto di riforma di cui al D.lgs. n. 178/2012, nonché i diversi orientamenti dell'Agenzia del Demanio di questi ultimi anni, la valorizzazione del patrimonio dovrebbe avvenire con l'utilizzo, anche in contemporanea, di diversi strumenti:

- a) la liberazione degli immobili. La messa a reddito del patrimonio può comportare in alcuni casi la necessità che gli immobili siano liberati dagli attuali occupanti, legittimi o senza titolo. Vanno valutati con attenzione i diritti in capo agli attuali occupanti, che potrebbero impedire o ritardare la liberazione degli immobili o dar luogo a contenzioso.
- b) la dismissione di singoli immobili per esigenze di cassa a breve.
- c) i contratti di locazione (per immobili da ristrutturare). Se ne ricorrono i presupposti, possono essere definiti contratti di locazione che prevedano l'onere a carico del privato di accollarsi i costi di ristrutturazione dell'immobile, nonché la clausola di conguaglio a valere sui canoni di locazione dovuti, degli importi anticipati.
- d) i contratti di locazione (per immobili già ristrutturati). Per gli immobili già utilizzabili senza alcun intervento di ristrutturazione, sono definiti dei contratti di locazione per la messa a reddito degli stessi. In tal caso dovranno essere effettuate delle indagini di mercato per verificare che l'entità del canone sia coerente con la tipologia del bene, la sua dislocazione, il suo uso, etc.
- e) la concessione di valorizzazione (per immobili da ristrutturare). È un ulteriore strumento utilizzabile per immobili da ristrutturare che prevede l'affidamento in concessione ad un privato dell'immobile affinché lo stesso provveda agli interventi di riqualificazione necessari per rendere lo stesso suscettibile di utilizzazione economica ed alla successiva gestione.

f) gli altri strumenti finanziari. Nel caso in cui il portafoglio immobiliare lo renda possibile/opportuno, si può ipotizzare il ricorso a strumenti finanziari quali, ad esempio, la costituzione di un fondo immobiliare ad apporto, le operazioni di cartolarizzazione, etc.

È evidente che la situazione di crisi economica e finanziaria ormai in atto da qualche anno ha cambiato i paradigmi per i quali si poteva essere quasi certi di ricevere, a seguito di queste iniziative di sviluppo immobiliare, un premio in termini di plusvalore fondiario consistente.

Oggi non è più così: anche le localizzazioni di pregio hanno ridotto molto il potenziale di crescita e moltissimi immobili CRI risentono di localizzazioni del tutto decentrate (per non citare lo stato di manutenzione), e comunque i dati sui valori di mercato e sui volumi di scambio immobiliari non sono confortanti. Quindi, le potenzialità esprimibili dal patrimonio immobiliare possono essere solo strategiche, cioè comportano tempi notevolmente lunghi.

Tale impostazione determina criticità evidenti, con particolare riguardo: da un lato, alla scarsa disponibilità di risorse finanziarie per sostenere interventi di valorizzazione e sviluppo del patrimonio, accentuata dalla difficile congiuntura economica; dall'altro, alla necessità di disporre di competenze altamente specializzate, in grado di fornire supporto tecnico-specialistico nella strutturazione di organici piani integrati di razionalizzazione e sviluppo immobiliare, finalizzati contestualmente alla riduzione della spesa, alla creazione di valore, alla generazione di entrate; prioritariamente tali tempi non sono compatibili con il termine, ravvicinato, di chiusura dell'Ente.

Unica possibilità di valorizzazione è, quindi, incrementare il numero degli immobili inseriti nel piano di alienazione. Rimane, infine, la possibilità di trasferire gli immobili all'Agenzia del Demanio, con riferimento alle procedure normative che permettono tale trasferimento anche a titolo gratuito. A tal fine sono in corso contatti con l'Agenzia stessa.

#### ***3.4. Problematiche concernenti le locazioni attive e gli immobili non necessari alle attività istituzionali e di interesse pubblico (art. 3, comma 6, dello Statuto dell'ESACRI) e quelle relative allo stato manutentivo del patrimonio CRI.***

Un ulteriore problematica riguarda gli adempimenti concernenti le previsioni di cui all'articolo 3, comma 6 del vigente Statuto dell'ESACRI. Tale disciplina riguarda le attività

necessarie per ricavare reddito, attraverso negozi giuridici di godimento, dagli immobili non necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico, nonché l'esercizio della rinuncia a donazioni modali di immobili non più proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutari dell'Associazione,

In merito alle locazioni attive è in atto da parte del Servizio Patrimonio e Procurement una ricognizione concernente gli immobili dati in locazione a soggetti privati e pubblici, nonché all'accertamento degli introiti derivanti dalle citate locazioni.

Alla data del 5/6/2017 i cespiti immobiliari locati sono complessivamente 152 di cui 114 senza vincoli e 38 con vincolo modale, per un introito complessivo, in corso di accertamento, di euro 1.218.773,22.

Al riguardo, limitatamente ai cespiti privi di vincolo modale e al fine di ricavarne un reddito, stanno procedendo ad effettuare una ricognizione dei predetti cespiti locati ai fini di un'eventuale vendita successivamente all'acquisizione della relativa perizia estimativa, con diritto di prelazione, in favore dei medesimi locatari. Ciò consentirà di incrementare gli introiti derivanti dalle vendite degli immobili, mediante l'integrazione del vigente piano di alienazione.

Relativamente all'esercizio della rinuncia a donazioni modali di immobili non più proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutari dell'Associazione CRI, è in corso una ricognizione della citata fattispecie, anche con il coinvolgimento dell'Avvocatura dello Stato nonché con i legali degli eredi, per l'eventuale rinuncia alle medesime donazioni. Attualmente, l'unico immobile che rientra nella suindicata fattispecie è quello sito in località Populonia, Piombino (LI), via Detta di Sotto 2/4.

Nulla da segnalare relativamente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, let. g) del medesimo Statuto, concernente gli immobili demaniali da restituire alle amministrazioni pubbliche.

Si devono, infine, rilevare le problematiche relative allo stato di carente manutenzione di molti immobili, riguardanti soprattutto quelli al momento non utilizzati, presenti in notevole numero sul territorio; dove non esistono più strutture periferiche dell'Ente, che ne possano

monitorare lo stato e provvedere ad esperire i dovuti adempimenti in loco, ovvero a fornire il necessario supporto alla struttura centrale dell'Ente.

Tali adempimenti, pertanto, ricadono totalmente sulla struttura centrale dell'Ente, con evidenti criticità dovute alla difficoltà di gestire procedimenti complessi, di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria, con le minime risorse finanziarie e di personale ormai disponibili.

### **3.5. I beni mobili e i veicoli CRI di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), del D.lgs. 178/2012.**

Come già indicato nella precedente relazione, l'articolo 4, comma 1 lett. h), del medesimo D.lgs. n. 178/2012 prevede che: “il Commissario e successivamente il Presidente nazionale, fino al 31 dicembre 2013, con il parere conforme di un comitato nominato con la stessa composizione e modalità di designazione e nomina di quello di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) nonché, dalla predetta data fino al 31 dicembre 2015, l'Ente “ *trasferiscono all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014 e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), i beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della difesa per l'esercizio dei compiti affidati al Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie, nonché i beni mobili acquisiti con contributi pubblici e finalizzati all'esercizio dei compiti elencati all'articolo 1, comma 4*”.

In attuazione della predetta disposizione con delibera dell'Ente n. 63 del 9 settembre 2016 è stato approvato l'elenco della consistenza totale dei veicoli CRI per un totale di n. 10.266 automezzi. Successivamente con apposito verbale di passaggio di consegne in data 1/9/2016 sottoscritto dall'ESA CRI e dall'Associazione CRI con il quale è stato ratificato il trasferimento di tutte le competenze di gestione amministrativa e documentale propria dell'Ufficio di motorizzazione Centrale dal medesimo ESA CRI alla medesima Associazione, a cui compete la gestione dei suddetti veicoli.

Il trasferimento delle competenze dell'Ufficio della Motorizzazione all'Associazione CRI, ha fatto emergere la problematica dei veicoli non immatricolati sottoposti a sequestro giudiziario che ha formato oggetto di una verifica ispettiva ancora in corso. Su tale criticità è



stata interessata anche l’Agenzia Nazionale dei beni confiscati e dei veicoli sottoposti a sequestro giudiziario vigilata dal Ministero dell’Interno, nonché l’aggiornamento concernente i relativi comodati d’uso dei veicoli utilizzati dai Comitati.

In merito, gli uffici dell’ESACRI e della medesima Associazione CRI stanno collaborando per la soluzione di diverse criticità concernenti l’assegnazione dei veicoli ai singoli Comitati e l’aggiornamento della consistenza complessiva della flotta CRI.

Detta ricognizione finalizzata all’aggiornamento della suindicata delibera n. 63 del 9 settembre 2016, riguarderà tutti i veicoli in uso alle Unità territoriali che dovranno confermare l’attuale utilizzo. Al riguardo, con la delibera del Comitato dell’Ente n. 40 del 14/6/2017 è stato chiarito che tutti i comodati scaduti di utilizzo dei medesimi veicoli, in attuazione delle norme del codice civile (art. 1809 c.c.), possono ritenersi efficaci fino ad espressa disdetta da parte del comodante. Gli utenti saranno, comunque, ritenuti all’adempimento delle obbligazioni di conservazione, di custodia e di utilizzo dei medesimi veicoli. A seguito di un recente incontro con l’Associazione gli Uffici competenti dell’ESA CRI stanno predisponendo un’apposita direttiva rivolta alle Unità territoriali.

Relativamente agli altri beni mobili si procederà sulla base dell’inventario disponibile al trasferimento dei beni mobili utili e richiesti dall’Associazione per l’espletamento delle proprie attività istituzionali

### **3.6 Gli archivi della Croce Rossa Italiana.**

Con la c.d. “prima circolare” recante “Indicazioni operative per l’avvio dell’Ente Strumentale all’Associazione della Croce Rossa Italiana ai sensi del Dlgs 178/2012 e smi” (prot. 97800/15 del 31 dicembre 2015) sono state date le prime indicazioni in materia di archivi, in particolare “Con riferimento alla gestione degli archivi (correnti, di deposito o storici), si evidenzia che è fatto divieto di distruggere, suddividere, sottoporre a scarto o trasferire le risorse d’archivio su supporto cartaceo presenti nelle sedi dei Comitati. Parimenti è fatto divieto di distruggere o asportare dalla sede del Comitato risorse d’archivio in formato elettronico”.



Particolarmente complesse si sono rilevate le attività connesse con la fase di passaggio dei beni archivistici della CRI, così come previsto dalla riforma di riordinino. L'art. 1bis comma 2 del D.Lgs 178/2012 prevede che i comitati locali e provinciali, ad eccezione dei comitati delle province autonome di Trento e Bolzano costituiti in associazione di diritto privato, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi ai comitati locali e provinciali esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo.

La peculiarità dei complessi archivistici conservati sul territorio nazionale dalla Croce Rossa Italiana, che costituiscono fonte primaria ed indispensabile per la ricostruzione della storia dell'Ente stesso in campo nazionale ed internazionale e della società italiana, ha obbligato a porre in essere ogni possibile attenzione per far sì che a tale fase si ottemperi nel rispetto del d. lgs. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", con particolare riguardo agli artt. 13, 20, 21, 30. I beni originariamente pubblici rimangono sottoposti a tutela anche quando i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica

In tale contesto continui e costruttivi sono stati i rapporti e gli incontri con la Direzione Generale Archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con le Soprintendenze archivistiche territoriali in particolare con la Soprintendenza del Lazio incaricata dalla Direzione Generale del MIBACT a collaborare per il censimento degli archivi della Croce Rossa Italiana

Al fine di supportare al meglio le unità territoriali della CRI, varie missioni sono state effettuate dal Responsabile dell'Ufficio Sistemi Archivi del Comitato Centrale, che ha visionato i vari fondi, valutato la qualità del materiale e calcolato la consistenza e i costi per il riordino, selezione e scarto essendo chiaramente emersa la necessità che l'intervento sia affidato, con gara pubblica, a società esterne, in possesso dei necessari requisiti, per la conclamata impossibilità della CRI di procedere in proprio. Sono stati visitati, con le Soprintendenze archivistiche competenti territorialmente gli archivi delle Strutture Decentrate dell'ESACRI nelle sedi di Cagliari, Perugia, Palermo, Bari, Campobasso e Roma. Particolarmente complessa è la situazione degli archivi (di deposito e storico) del Comitato Centrale dell'ESACRI siti a Roma in via Toscana 12, via Ostinese 129 e via Bernardino Ramazzini 31, sia per la quantità e la qualità dei documenti conservati che per l'interesse che

rivestono, in particolare l'Archivio storico centrale (in gran parte riordinato e inventariato). Detti archivi, come ancora alcuni archivi delle Strutture Decentrate, necessitano di interventi di riordino, selezione e scarto prima del trasferimento della gestione all'Associazione CRI. Questo Dipartimento P.A.T. ha già avviato le procedure per l'affidamento a terzi (outsourcing), con gara pubblica del riordino e della gestione dei beni archivistici appartenenti all'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana. Al riguardo, sono state individuate: le risorse finanziarie, è in fase di approvazione il capitolato e il disciplinare di gara, è stato approvato dalla Soprintendenza archivistica del Lazio il Manuale di gestione del protocollo informatico dei documenti, il Titolare di classificazione e il Massimario di conservazione e scarto, aggiornato e revisionato con Determinazione dell'Amministratore dell'ESACRI n. 11 del 23.05.2017, ed infine è stata richiesta con nota prot. n. 0024431 dell'1/7/2017 la fattiva collaborazione dell'Associazione CRI per l'espletamento dei necessari adempimenti di gara. Da un'attenta analisi è emerso come i costi per l'affidamento in *outsourcing* dell'attività gestione riordino selezione e scarto dei documenti d'archivio siano così consistenti, circa € 400.000,00 oltre IVA, da richiedere l'avvio di una Gara Europea, nel rispetto della normativa che regola la materia. Al riguardo sono state avviate le necessarie variazioni compensative nell'ambito del CRA 9.

Con la Deliberazione del Comitato n. 39 del 14 giugno 2017, è stata ribadita, in attuazione del D. Lgs 178/2012, l'assunzione di responsabilità nei confronti degli archivi in capo all'Associazione APS CRI, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero della Salute di cui all'art. 3 comma 4 del citato decreto Legislativo n. 178 del 28 settembre 2012 e ss.mm.ii. il quale prevede che: *“Il Ministro della salute, con proprio decreto, su proposta del Presidente nazionale, sulla base degli statui provvisori approvati per l'Ente e l'Associazione, determina gli altri rapporti attivi e passivi della CRI, cui succede l'Associazione dal 1° gennaio 2014.”*

Come, peraltro, suggerito dal medesimo Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione Generale Archivi, è stato inserito nella bozza di decreto del Ministero della Salute di cui all'art. 3 comma 4 del citato decreto Legislativo n. 178 del 28 settembre 2012 e ss.mm.ii, all'articolo 2 *“I rapporti attivi e passivi”*, comma 4 il punto h):

*h) ai complessi archivistici prodotti dalla Croce Rossa Italiana cui si applicano le norme dettate dal d. lgs. 42/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, con particolare riguardo agli artt. 13, 20, 21, 30. L’Associazione subentra nella responsabilità giuridica nei confronti degli archivi dell’Ente strumentale, per i quali sussiste l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione (condiviso con il MIBACT).*



## Capitolo 4. Le Risorse economiche e finanziarie

### 4.111 Bilancio dell'Ente strumentale alla CRI.

Nel corso dell'anno 2017 è proseguito il lavoro di riordino amministrativo-contabile conclusosi positivamente con l'approvazione del conto consuntivo 2016 dell'Ente strumentale nei termini di legge (delibera del Comitato n. 16 del 28/04/2017) con parere favorevole del Collegio unico dei Revisori (vedi verbale n.6 del 21.04.2017) e dei Ministeri vigilanti (vedi nota DGVESEC 0023261 -P- 12/07/2017).

Dal **RENDICONTO GENERALE 2016 DELL'ENTE STRUMENTALE** emergono le seguenti **risultanze finali**:

#### SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<b>Consistenza di cassa all'1/01/2016</b>	<b>€ -</b>	<b>89.557.902,85</b>
Riscossioni		
In conto competenza	€	252.022.009,20
In conto residui	€	46.933.369,56
Totale riscossioni	€	298.955.378,76
Pagamenti		
In conto competenza	€	165.618.295,02
In conto residui	€	70.063.579,34
Totale pagamenti	€	235.681.874,36
<b>Consistenza di cassa al 31/12/2016</b>	<b>€ -</b>	<b>26.284.398,45</b>
Residui attivi		
degli esercizi precedenti	€	249.777.688,41
dell'esercizio	€	69.894.767,08
Totale residui attivi	€	319.672.455,49
Residui passivi		
degli esercizi precedenti	€	252.903.130,38
dell'esercizio	€	123.788.996,35

Totale residui passivi	€	376.692.126,73
<b>Disavanzo di amministrazione al 31/12/2016</b>	€ -	<b>83.304.069,69</b>
Quote vincolate al 31/12/2016	€	44.061.603,92
Parte disponibile	€	0,00
<b>Risultato di amministrazione al 31/12/2016</b>	€ -	<b>83.304.069,69</b>

Il disavanzo di amministrazione, pari ad € 83.304.069,69, presenta, rispetto all'esercizio 2015 Consolidato, che chiudeva con un avanzo di € 63.950.488,29, una diminuzione di € 147.254.557,98. La differenza è data unicamente dal trasferimento dei residui attivi/passivi, derivanti dai crediti e dai debiti la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, anche se accertati successivamente a tale data, alla Gestione Separata. Infatti alla Gestione Separata sono stati trasferiti residui attivi per € 436.121.535,47 e passivi per € 263.825.014,78 con una differenza di € 172.296.520,69 che influenza negativamente il risultato di amministrazione 2016.

## SITUAZIONE ECONOMICA

Valore della produzione	€	156.559.428,45
Costi della produzione	€	202.993.261,64
Differenza tra valore e costi della produzione	€ -	46.433.833,19
Proventi e oneri finanziari	€ -	5.437.403,31
Proventi e oneri straordinari	€	-225.200.740,14
<b>Disavanzo economico</b>	€ -	<b>277.071.976,64</b>

Dipartimento Economico Finanziario  
e Riordino Territoriale  
Dott. Claudio MALAVASI

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

<b>Attività</b>	€	<b>535.559.359,90</b>
<b>Passività</b>	€	<b>630.934.917,54</b>
<i>Patrimonio netto</i>		
Patrimonio netto al 31.12.2015	€	181.696.419,00
Disavanzo economico dell'esercizio	€	- 277.071.976,64
<b>Totale Patrimonio netto al 31/12/2016</b>	<b>€</b>	<b>- 95.375.557,64</b>

**4.2 La cassa.**


Attualmente la situazione di cassa dell'Ente, non presenta le criticità rilevate negli esercizi precedenti, sia per gli enormi sforzi dell'Amministrazione per la riduzione della spesa, sia per l'anticipazione di liquidità concessa all'Ente dal MEF - Dipartimento Tesoro, ai sensi dell'art. 49 quater del D.L. n.69/2013 convertito con modificazioni ed integrazioni nella L.9 agosto 2013 n.98 come modificato dall'art. 10 comma 7 del D.L. 30 dicembre 2015 convertito nella L. 25 febbraio 2016 n.21. Con Delibera del Comitato n. 49 del 10 giugno 2016 il Presidente e l'Amministratore sono stati autorizzati a presentare formale istanza al Ministero dell'Economia e delle Finanze di anticipazione di liquidità per complessivi € 101.156.626,28. Il relativo contratto è stato sottoscritto dall'Amministratore in data 22 settembre 2016 per complessivi € 85.502.662,44, che sono stati incassati il 3 novembre 2016.

Inoltre, in modo coerente con il quadro di riordino in corso il legislatore, consapevole della situazione, è intervenuto ancora una volta e con **gli art. 597 e 598 della Legge 232 del 11/12/2016 (Finanziaria 2017)**, con la quale si autorizza la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno in corso, "da iscrivere in un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze" ai fine di ridurre il debito dell'Ente Strumentale alla CRI nei confronti del sistema bancario, inclusa l'anticipazione del 28 febbraio p.v.. L'art. 598 stabilisce infatti: " *all'erogazione della somma di cui al comma 597 si provvede per l'importo risultante da istanza congiunta del presidente e dell'amministratore, presentata al Mef - Dipartimento del Tesoro, corredata di specifica deliberazione del medesimo Ente, approvata dal Ministero della salute ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178*

*e certificazione della posizione debitoria netta nei confronti del sistema bancario, inclusa l'anticipazione bancaria, asseverata dal collegio dei revisori dei conti?"*.

Al fine di evidenziare la riduzione dei trasferimenti, di seguito si riporta il dettaglio relativo al taglio dei contributi statali riscontrati dal 2009 al 2017, nonché la ripartizione del contributo sia per l'Ente che per l'Associazione e Regioni per il I° e II° semestre 2017. (Si riportano qui di seguito le tabelle relative alla ripartizione dei contributi ricevuti dal Ministero della Difesa e dal Ministero della Salute).

Il  
e Riordinamento  
Il Sig. Claudio





<b>RIDUZIONE CONTRIBUTI dello Stato (2009-2017): 37,42 mln di euro solo con il contributo del MEF</b>			
anno	Ministero Economia e Salute	Ministero Difesa	Totale contributi
		(contributo finalizzato ad II.VV. ed Ispettorato)	
2009	€ 169.193.041,00	€ 10.290.057,00	€ 179.483.098,00
2010	€ 167.751.177,00	€ 11.663.205,00	€ 179.414.382,00
2011	€ 168.477.492,00	€ 11.538.607,00	€ 180.016.099,00
2012	€ 151.789.667,00	€ 11.157.691,09	€ 162.947.358,09
2013	€ 151.992.418,00	€ 11.076.053,16	€ 163.068.471,16
2014	€ 146.674.742,00	€ 9.825.918,16	€ 156.500.660,16
2015	€ 146.412.742,00	€ 3.739.394,16	€ 150.152.136,16
2016	€ 146.412.742,00	Contributo versato all'Associazione	€ 146.412.742,00
	<b>CONTRIBUTI ENTE STRUMENTALE 2016</b>	<b>CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE</b>	<b>Totale contributi</b>
2016		direttamente con decreto del Min. della Difesa	
Decreto MEF del 29 gennaio 2016 - I° semestre	€ 60.713.703,79	€ 5.172.030,11	€ 65.885.733,90
Decreto MEF del 4 luglio 2016 - III° trimestre	€ 36.952.332,53	€ 3.311.171,52	€ 40.263.504,05
Decreto MEF del 22 settembre 2016 - IV° trimestre -	€ 36.952.332,52	€ 3.311.171,53	€ 40.263.504,05
<b>2016 TOTALE</b>	<b>€ 134.618.368,84</b>	<b>€ 11.794.373,16</b>	<b>€ 146.412.742,00</b>
<b>ANNO 2017 - Proposta piano di riparto</b>			
<b>Il totale del contributo da ripartire è di</b>		<b>€ 131.771.467,80</b>	
<b>2017</b>	<b>ENTE STRUMENTALE</b>	<b>ASSOCIAZIONE</b>	<b>REGIONI</b>
* Decreto MEF del 26 gennaio 2017 - I° semestre (GU Serie Generale n 42 del 20-02-2017)	€ 48.097.079,88	€ 12.006.064,94	€ 5.782.589,08
II° Semestre 2017 Delibera Comitato n. 43 del 21 luglio 2017	€ 42.673.657,60	€ 12.671.330,44	€ 10.540.745,86
	<b>€ 90.770.737,48</b>	<b>€ 24.677.395,38</b>	<b>€ 16.323.334,94</b>
* il decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze riguarda solo I° semestre 2017, mentre per il II° semestre i dati sono relativi alla Delibera del Comitato n. 43 del 21 luglio 2017 trasmessa ai Ministeri per l'approvazione.			
2018	<b>TOTALE CONTRIBUTI 2018 PARI A € 117.130.193,60</b> , ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 178/2012 "il finanziamento annuale dell'Associazione non può superare l'importo complessivamente attribuito all'Ente e Associazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, per l'anno 2014 decurtato del 10% per il 2017 e del 20% a decorrere dall'anno 2018. In sede di prima applicazione le convenzioni sono stipulate entro il 1° gennaio 2018		
<b>TOTALE taglio previsto circa 52,06 mln di euro solo contributo MEF</b>			

CONTRIBUTO DELLO STATO ANNO 2017					
ENTE STRUMENTALE 2016			ENTE STRUMENTALE 2017		
DEFINITIVO 2016	ECONOMIA E DELLE FINANZE	TOTALE CONTRIBUTO ANNO 2016	RIDUZIONE 10% CONTRIBUTO	TOTALE CONTRIBUTO ANNO 2017 RIDOTTO DEL 10%	
	PIANI DI RIPARTO		14.641.274,20	131.771.467,80	
	Decreto MEF del 29 gennaio 2016 - I° semestre - (GU Serie Generale n. 41 del 19-02-2016)	€ 60.713.703,79	* Decreto MEF del 26 gennaio 2017 - I° semestre (GU Serie Generale n. 42 del 20-02-2017)	QUOTA I° SEMESTRE 2017	
	Decreto MEF del 4 luglio 2016 - III° trimestre - (GU Serie Generale n. 173 del 26-07-2016)	€ 36.952.332,53		48.097.079,88	
	Decreto MEF del 22 settembre 2016 - IV° trimestre - (GU Serie Generale n. 258 del 4-11-2016)	€ 36.952.332,52	I° Semestre 2017 Delibera Comitato n. 43 del 21 luglio 2017	QUOTA II° SEMESTRE 2017	
	TOTALE ENTE STRUMENTALE	134.618.368,84	QUOTA ENTE	90.770.737,48	
ASSOCIAZIONE 2016			ASSOCIAZIONE 2017		
DEFINITIVO 2016	PIANI DI RIPARTO		* Decreto MEF del 26 gennaio 2017 - I° semestre (GU Serie Generale n. 42 del 20-02-2017)	QUOTA I° SEMESTRE 2017	
	Decreto MEF del 29 gennaio 2016 - I° semestre - (GU Serie Generale n. 41 del 19-02-2016)	€ 5.172.030,11		12.006.064,94	
	Decreto MEF del 4 luglio 2016 - III° trimestre - (GU Serie Generale n. 173 del 26-07-2016)	€ 3.311.171,52	I° Semestre 2017 Delibera Comitato n. 43 del 21 luglio 2017	QUOTA II° SEMESTRE 2017	
	Decreto MEF del 22 settembre 2016 - IV° trimestre - (GU Serie Generale n. 258 del 4-11-2016)	€ 3.311.171,53		12.671.330,44	
	TOTALE ASSOCIAZIONE	11.794.373,16	QUOTA ASSOCIAZIONE	24.677.395,38	
REGIONI				2017	
I SEMESTRE 2017		* Decreto MEF del 26 gennaio 2017 I° semestre (GU Serie Generale n. 42 del 20-02-2017)	I° Semestre 2017 Delibera Comitato n. 43 del 21 luglio 2017	II SEMESTRE 2017	
EMILIA ROMAGNA	450.187,13		EMILIA ROMAGNA	450.187,13	
FRIULI	394.045,11		FRIULI	394.045,11	
TOSCANA	417.620,97		TOSCANA	417.620,97	
UMBRIA	178.711,99		UMBRIA	178.711,99	
PROV AUT. TRENTO	62.106,18		PROV AUT. TRENTO	62.106,18	
LIGURIA	410.917,68		LIGURIA	457.497,31	
LOMBARDIA	3.347.153,74		LOMBARDIA	3.632.687,81	
MARCHE	521.846,29		MARCHE	552.899,39	
			ABRUZZO	379.317,65	
			CAMPANIA	526.444,50	
			LAZIO	1.424.956,72	
			PIEMONTE	1.606.035,89	
			PUGLIA	200.765,54	
			SARDEGNA	25.474,25	
			PROV AUT. BOLZANO	216.448,90	
			VALLE D'AOSTA	15.526,55	
TOTALE REGIONI	5.782.589,08		QUOTA REGIONI	10.540.745,86	
			TOTALE QUOTA REGIONI	16.323.334,94	
TOTALE CONTRIBUTO	146.412.742,00			131.771.467,80	

Dipartimento Economico Finanziario  
e Riordino Territoriale  
Dott. Claudio MALAVASI

I° semestre 2017-Relazione sullo stato di attuazione D. Lgs. 178/2012

53

Per quanto riguarda il suddetto nuovo piano operativo di riparto, di cui al comma 5 dell'articolo 2 del D.Lgs. 178/2012, relativo al primo semestre 2017 si fa presente che lo stesso è stato approvato con decreto MEF del 26 gennaio 2017 – I° semestre, pubblicato in GU n. 42 del 20-2-2017. Tale rimodulazione del piano di riparto, si è resa necessaria in relazione alle decisioni assunte in sede di Conferenza delle Regioni per la mobilità degli autisti soccorritori, ai sensi dell'articolo 6 comma 7 del d.lgs 178/2012, con conseguente trasferimento delle risorse economiche alle Regioni. In particolare detto piano prevede per il primo semestre 2017 l'assegnazione delle risorse finanziarie come segue:

- all'Ente per € 48.097.079,89;
- all'Associazione per € 12.006.064,94;
- alle Regioni € 5.782.589,08 per il trasferimento delle risorse relative ai n. 349 dipendenti profilo tecnico che alla data dell'1/01/2017 sono andati in mobilità definitiva con le modalità di cui all'articolo 6 comma 7.

Il piano operativo di riparto, di cui al comma 5 dell'articolo 2 del D.Lgs. 178/2012, relativo al secondo semestre 2017 è stato approvato con delibera del Comitato n. 43 del 21 luglio 2017.

In particolare detto piano prevede per il secondo semestre 2017 l'assegnazione delle risorse finanziarie come segue:

- all'Ente per € 42.673.657,60;
- all'Associazione per € 12.671.330,44;
- alle Regioni € 10.540.745,86 per il pagamento di dipendenti di profilo tecnico (in aggiunta ai dipendenti che sono già andati in mobilità dall'1/01/2017) che dal 1/07/2017 sono andati in mobilità con le modalità di cui all'articolo 6 comma 7, del D.Lgs. 178/2012, cioè con la contestuale riduzione del finanziamento all'Ente in favore delle regioni destinatarie del suddetto personale.

Infine è importante sottolineare la rilevante attività di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi che verrà legittimato in sede di rendicontazione 2017, tale operazione consentirà di avanziare definitivamente chiaro il saldo della gestione dell'Ente strumentale al fine

Dipartimento Economico e Riordino Territoriale  
Dott. Claudio MALAVASI



di garantire un avvio ordinato della procedura di liquidazione speciale prevista per il prossimo 1/01/2018 dell'intero Ente.

A riguardo, vista la complessità della materia, il testo normativo non chiaro e le rilevanti conseguenze anche economiche si cita quanto rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato con parere prot. 23054 del 19 luglio 2017 che richiamando anche la nota prot. n. 2699 del 17/05/2017 con la quale il Ministero della Salute ha rilevato che potrebbe risultare opportuno integrare l'art. 4 con un chiarimento normativo “... *che escluda espressamente dai residui attivi e passivi di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 i rapporti intercorsi tra Comitato Centrale e Comitati regionali, provinciali e locali della CRI*” “.... *che precisi espressamente la sorte dei residui interni, afferenti ai rapporti tra Comitato Centrale e Comitati territoriali aventi causa giuridica anteriore al 31.12.2013 .....*”.

#### **4.3 La gestione separata - Le azioni del ripiano dell'indebitamento.**

Come è noto con Ordinanza Presidenziale n. 513 del 27 dicembre 2013 è stata aperta la prima fase della gestione separata ai sensi dell'art.4, comma 2, del D. Lgs. n. 178/2012.

Infatti, se è vero che il processo di liquidazione complessivo dell'intero Ente Strumentale avrà inizio il prossimo 1° gennaio 2018, la norma ha previsto una fase “anticipata e transitoria” per quanto attiene i debiti aventi natura giuridica ante 2011, con la costituzione di un'apposita gestione separata e l'apertura della procedura concorsuale di cui trattasi disciplinata dall'articolo 4, del D. lgs. 178/2012 che, per quanto non disposto dal suddetto articolo, ai sensi del comma 7 dello stesso, è disciplinata dalle norme sulla liquidazione coatta amministrativa di cui al titolo V del R.D. 267/42.

Il citato processo di liquidazione, relativamente alla predetta gestione separata periodo ante 2011, è pertanto disciplinato dall'articolo 4, comma 2, del citato D.lgs. 178/2012 secondo cui:

*“Sino al 31 dicembre 2017 il Commissario, e successivamente il Presidente dell'Ente, provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI mediante procedura concorsuale disciplinata dal presente articolo. A tale fine, accertata la massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese accertate anche a carico dei bilanci dei singoli Comitati*

Dipartimento di Economia e  
Finanza  
e Regioni Territoriali  
Dott. Claudio MALAVASI



*e con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, ed istituisce apposita gestione separata, nella quale confluiscono esclusivamente i predetti debiti la cui causa giuridica si sia verificata in data anteriore al 31 dicembre 2011 anche se accertata successivamente. Nell'ambito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con l'impiego del ricavato dall'alienazione degli immobili prevista dal comma 1, lettera c) per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge. Fino alla conclusione delle procedure di cui al presente comma non possono essere intraprese o perseguite azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria della CRI o dell'Ente ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia. Tutti gli atti esecutivi sono nulli".*

Successivamente, nella fase di attuazione della citata normativa, l'articolo 5, comma 5, del Decreto del Ministero della Salute del 16/04/2014 recante Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa ha previsto che *"Nella gestione separata, avviata con ordinanza presidenziale n. 513 del 27 dicembre 2013, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 178/2012 e successive modificazioni confluiscono: a) Residui attivi derivanti dai crediti la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, anche se accertati successivamente a tale data; b) I residui passivi derivanti dai debiti la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, anche se impegnati successivamente a tale data; c) Le entrate derivanti dall'alienazione degli immobili prevista dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 178/2012; d) Ogni altro debito avente causa giuridica antecedente al 31 dicembre 2011.*

Il successivo comma 6 del citato art. 5 del medesimo D.M. 16/04/2014 ha previsto inoltre, che *"Per l'attuazione della gestione separata è aperta apposita contabilità liquidatoria e predisposto il bilancio di liquidazione nel quale viene inserita la massa attiva e la massa passiva. Viene altresì acceso un conto corrente bancario dedicato la cui gestione rientra nel limite del tre per cento detenibile presso il sistema bancario, come previsto dall'art.40, della legge 30 marzo 1981, n. 119 per gli enti di cui alla tabella B della legge 29 ottobre 1984, n. 730*

**Dipartimento Economico Finanziario**  
**e Riordino Territoriale**  
**Dott. Claudio MALAVASI**



Con il parere reso dall'Avvocatura Generale in data 19 ottobre 2016 recante prot. n. 482533 sono state chiarite alcune importanti questioni riguardanti la "gestione separata", **ma rimangono ancora aperte alcune ulteriori problematiche che impediscono all'Ente di procedere in modo chiaro ed incontrovertibile nella procedura concorsuale di cui all'art. 4 del decreto di riordino e quindi non consentono la predisposizione di un piano di riparto finale.**

In particolare, tenuto conto della complessità della portata dell'impianto normativo, della osservata formulazione poco chiara del dato positivo, con riferimento all'articolo 4 del d.lgs. 178/2012, già di difficile interpretazione, e descritta in modo parziale, occorre che venga indispensabilmente chiarito, con ulteriore intervento legislativo, come sia possibile all'Ente rispettare le prescrizioni dell'articolo 4 comma 5 il quale prevede che:

*"Il Commissario o il Presidente dell'Ente, entro il 31 ottobre 2016 – "...data termine frutto di un mancato coordinamento normativo e comunque non perentorio bensì semplicemente ordinatorio e acceleratorio (prot. n. 48884 del 20 ottobre 2016)", predisporre il piano di riparto finale e lo sottopone al Ministero della Salute che lo approva entro il 31 dicembre 2017."*

Si tratta di una disposizione impossibile da rispettare in quanto a Legislazione vigente non è possibile definire la massa attiva e ciò per due motivi fondamentali:

a) non è ancora stato chiarito se gli introiti derivanti dall'alienazione del patrimonio dell'Ente individuato ex art. 4 comma 1 lettera c) del d.lgs 178/2012 possano essere fatti confluire nella massa attiva e quindi distribuiti nel piano di riparto finale o se gli stessi debbano essere prioritariamente utilizzati per il rimborso al MEF della anticipazione di cui all'art. 49-quater del DL 69/2013 conv. L. 98/2013 e succ. mod. come la stessa norma speciale richiama;

b) le tempistiche previste per la liquidabilità dei crediti iscritti in massa attiva, sempre che non si ritenga che la gestione separata possa sopravvivere alla soppressione dell'Ente, non consentano la trasformazione degli stessi in denaro entro il 31/12/2017 in quanto il contenzioso attualmente aperto prefigura diversi anni di ulteriori cause legali.

...  
e Riordino 1000/2012  
Dot. Claudio MALAVASI



Tutto ciò premesso e tenuto conto che **il piano di riparto finale non può contenere né crediti non riscossi né immobili da alienare**, né tanto meno somme destinate ad altre finalità (estinzione anticipazione ex art 49-quater) richiama le disposizioni dell'art. 210 del r.d. 267/42 il quale prevede infatti che siano attribuiti al Commissario tutti i poteri per procedere alla liquidazione dell'attivo **che è operazione propedeutica alla redazione del piano di riparto finale che può prevedere in massa attiva solo denaro disponibile da distribuire ai creditori.**

Richiamato poi anche il disposto dell'articolo 213 della legge fallimentare (r.d. 267/42) il quale prevede che:

*“Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità, che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili con le modalità di cui all'articolo 207, quarto comma, ed è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell' articolo 26. Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'articolo 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.*

Dipartimento Economico Finanziario  
e Riordino Territoriale  
Dott. Claudio MALINASE





Quindi, considerato che alla data attuale, in gestione separata sono presenti poste attive che non verranno sicuramente rimosse entro il prossimo 31/10/2017 che immobili che non verranno sicuramente alienati entro tale succitato termine e somme derivanti dalla vendita dei succitati cespiti il cui netto ricavo non è chiaro se debba essere destinato prioritariamente al rimborso dell'anticipazione ex art 49 quater del DL 69/2013 conv. L. 98/2013 e succ. mod. o se possa essere inserito in massa attiva della gestione separata, **si può quindi ritenere che si tratti di un adempimento "impossibile" da rispettare così come attualmente previsto dall'articolo 4 comma 5 del d.lgs 178/2012.**

Avvicinandosi la scadenza entro la quale l'Ente dovrebbe definire il piano di riparto finale ex. art. 4 comma 5 del d.lgs 178/2012, per quanto sopra esposto, si auspica un intervento legislativo che chiarisca il percorso e le modalità con cui attuare la chiusura della gestione separata.

#### **4.3.1 Analisi e verifica residui attivi e passivi.**

Come già riferito, dopo anni di difficilissimo lavoro (si ricorda che nel 2009 l'ultimo bilancio approvato era riferito all'anno 2004 proprio per criticità legate ai residui) si è giunti a concludere il procedimento riguardante la verifica dei residui attivi e passivi di cui la maggior parte derivanti da rapporti interni alla C.R.I.

Al riguardo, con Delibere n. 16 e 17 del 28 aprile 2016 del Comitato dell'Ente, ex art. 4 del decreto legislativo n. 178/2012, sono stati approvati i Conti consuntivi esercizio 2015 concernente il Comitato Centrale CRI ed il consolidato, successivamente sono intervenute le note del Ministero della Salute DGVESC.0018057 del 27 maggio 2016 e DGVESC.19749 del 13 giugno 2016 e del Ministero dell'Economia e delle Finanze RGS n. 45301 del 19 maggio 2016, con le quali i Ministeri vigilanti hanno approvato definitivamente i citati Conti consuntivi e consolidato.

A seguito di tale approvazione, con Determinazioni Dipartimentali n. 8 del 21 giugno 2016, n. 10 del 26 luglio 2016 e n. 15 del 20 settembre 2016, il Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale ha provveduto al trasferimento nel sistema contabile della gestione separata dei residui attivi e passivi derivanti dai crediti e dai debiti la cui causa giuridica si sia verificata entro il 31 dicembre 2011, accertati negli esercizi finanziari 2011 e precedenti

Dipartimento Economico Finanziario  
e Riordino Territoriale  
Dott. Claudio MALAVASI

I° semestre 2017-Relazione sullo stato di attuazione D. Lgs. 178/2012 59



Camera dei Deputati ARRIVO 10 Ottobre 2017 Prot: 2017/0001492/TN

risultanti dall'ultimo rendiconto approvato (Rendiconto generale 2015), del Comitato Centrale, delle Strutture decentrate regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Ciò ha dato luogo, per il servizio competente, di porre in atto gli adempimenti connessi alle disposizioni di cui all'articolo 40 del DPR n. 97/2003 riguardanti il riaccertamento dei residui attivi e passivi transitati in gestione separata.

Con Determinazione Dipartimentale n. 2 del 19 ottobre 2016 si è provveduto alla radiazione di

- Residui attivi complessivi pari ad € 772.091,16
- Residui passivi complessivi pari ad € 3.048.714,89

Con Determinazione Dipartimentale n. 6 del 9 novembre 2016 si è provveduto alla radiazione di

- Residui attivi pari ad € 2.940.495,17
- Residui passivi pari ad € 7.018.129,58

Con Determinazione Dipartimentale n. 10 del 7 dicembre 2016 si è provveduto alla radiazione di

- Residui attivi pari ad € 130.430.319,98
- Residui passivi pari ad € 17.568.821,32

Con Determinazione Dipartimentale n. 12 del 9 maggio 2017 si è provveduto alla radiazione dei residui iscritti nel bilancio del Comitato regionale CRI Lazio

- Residui attivi pari ad € 42.667,26
- Residui passivi pari ad € 66.514,00

Con Determinazione Dipartimentale n. 16 dell'8 giugno 2017 si è provveduto alla radiazione dei residui già risultanti nei CRA di alcuni servizi del Comitato Centrale

- Residui attivi pari ad € 896.332,79
- Residui passivi pari ad € 12.726.934,92

Va pur riferito che in materia di residui, si è espresso il Ministero della Salute con nota n. 2699-P del 17 maggio 2017 che ritiene che nella gestione separata di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 178/2012 possono essere ricondotti esclusivamente i rapporti debitori nei

confronti dei creditori esterni in quanto i rapporti tra il Comitato Centrale ed i Comitati regionali, provinciali e locali non possono configurare alcuna posizione creditoria attesa l'unicità della personalità giuridica dell'Associazione.

Pertanto, non possono essere considerati “debiti” o “crediti” le partite contabili derivanti dai residui attivi e passivi verso le Unità territoriali, la cui causa giuridica si sia verificata in data anteriore al 31 dicembre 2011, in quanto in tale contesto, dovranno essere considerati mere partite interne e pertanto da escludere dalla massa attiva e passiva della gestione separata che dovrebbe invece includere solo residui attivi e passivi verso soggetti esterni alle articolazioni della CRI.

Successivamente, l'Avvocatura Generale dello Stato con un ulteriore parere espresso con nota n. 36025 del 18 luglio 2017 ha segnalato che in ordine al trattamento delle poste contabili derivanti dalle relazioni tra il Comitato Centrale ed i Comitati Territoriali, *la presenza di disposizioni normative tra loro non coordinate e di difficile lettura non permetta di assumere con certezza una definitiva posizione sul quesito pregiudiziale, sussistendo valide argomentazioni giuridiche a sostegno tanto della tesi incentrata sull'automatica estinzione delle relazioni interorganiche per effetto della privatizzazione dei Comitati territoriali, quanto della tesi fondata sulla loro sopravvivenza.*

L'Avvocatura Generale nel merito ha esperito una attenta, dettagliata, approfondita analisi del dettato normativo, sia sul versante delle ragioni a sostegno della estinzione automatica e sia sotto i profili della sussistenza delle condizioni interpretative che potrebbero dar adito a sostenere il mantenimento delle relazioni debito/credito.

L'esito della disamina illustrata dall'Avvocatura Generale, in estrema sintesi, suggerisce, nelle conclusioni, un chiarimento normativo che precisi espressamente la sorte dei residui interni, afferenti ai rapporti tra Comitato Centrale e Comitati territoriali aventi causa giuridica anteriore al 31 dicembre 2013, che, oltretutto, risulterebbe essenziale per evitare un possibile contenzioso che potrebbe sorgere a seconda della interpretazione della norma, *per propria natura esposta al rischio di contestazioni in sede giurisdizionale da parte delle APS.*

**4.3.2 Pagamento dei debiti, con particolare riguardo alle sentenze, la cui causa giuridica si sia verificata in data antecedente al 31 dicembre 2011.**

Con Circolare n. 5 dell'8 luglio 2015 del Dipartimento Economico Finanziario e Patrimoniale e del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione ITC, sono state impartite disposizioni riguardanti il pagamento dei debiti, con particolare riguardo alle sentenze, la cui causa giuridica si sia verificata in data antecedente al 31 dicembre 2011, trasferendo, di fatto, la competenza in materia dal Servizio Trattamento economico e giuridico del personale al Servizio Gestione Separata.

Il Servizio in relazione all'attribuzione conferita con la predetta Circolare, vista la situazione straordinaria, ha operato sulla base di risorse finanziarie anticipate dal bilancio del Comitato Centrale della CRI, ora restituite e sostituite dall'anticipazione del MEF di cui all'art. 49 quater del D.L. n. 69/2013.

La rilevanza e lo spessore della materia nonché delle pesanti azioni di pignoramento prima in tutta Italia (creando il blocco delle attività operative in molti casi), poi sul conto corrente della gestione separata, ha dato luogo oltre alla emanazione di disposizioni ulteriori di dettaglio, alla costituzione da parte del Direttore Generale di una Unità di progetto specifico. I pignoramenti sono purtroppo ancora presenti nonostante l'intervento del Governo che all'articolo 1, comma 397, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha apportata una modifica all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 per contrastare il fenomeno delle azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria dell'Ente ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva delle somme liquidate in sede di giudizio disponendo, altresì la nullità degli atti esecutivi.

Purtroppo per un lungo periodo, la disponibilità di cassa della gestione separata non ha consentito il pagamento di dette sentenze in quanto impropriamente sottoposte a pignoramento da alcuni creditori. Ora però, allo stato, la situazione è risolta sia in relazione allo sblocco dei pignoramenti e grazie soprattutto all'anticipazione del Tesoro ex art. 49 quater D.L. n.69/2013 che grazie alle sue successive modifiche ed integrazioni ha consentito di addivenire all'erogazione di un'anticipazione di liquidità di € 85.502.662,44, incassata dall'Ente in data 3

e Fiorino Partecipato  
Dot. Claudio MALAVASI



novembre 2016 di cui una parte significativa (oltre 33.000.000) è stata destinata proprio alla massa attiva della gestione separata.

In relazione a tale circostanza ed a fronte di una specifica richiesta da parte dell'Ente, l'Avvocatura Generale dello Stato con nota n. 605559 del 22 dicembre 2016, nel riconfermare la possibilità di corresponsione ad uno o più creditori concorsuali, prima della formazione dello stato passivo, di un acconto parziale, per quanto compatibili ed applicabili, agli articoli 111, 112, 113 e 212 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ha, di fatto, consentito di procedere all'erogazione di acconti sulle "sorte capitali" delle sentenze già esecutive inserite in massa passiva.

Il Servizio gestione separata ha proceduto e sta procedendo al pagamento a titolo di acconto dei crediti privilegiati costituenti la massa passiva, in attesa di proporre appena ne ricorreranno le condizioni il piano di riparto finale. Il Piano di riparto finale sarà adottato dal Presidente dell'Ente e sottoposto al Ministero della Salute. Sul tema, vista la complessità e lacunosità del decreto di riordino, sono in corso approfondimenti con i ministeri vigilanti e l'Avvocatura Generale dello Stato. Al riguardo, l'Avvocatura Generale dello Stato si è già espressa con nota prot. n. 48253384 del 19 ottobre 2016, fornendo un primo parere in ordine all'attuazione dell'articolo 4 del d.lgs. n. 178/2012, e successivamente con nota prot. n. 605559 del 22 dicembre 2016.

Attualmente, previo parere del Comitato dell'Ente come Comitato di Sorveglianza, si sta procedendo al pagamento ex art. 212 della legge fallimentare a titolo di acconto di tutte le sentenze "aventi causa giuridica antecedente il 31/12/2011 e divenute esecutive entro il 31/12/2015 nonché aventi le caratteristiche di cui all'anticipazione erogata con tale vincolo dal MEF" (crediti privilegiati).

Al momento, si è provveduto al pagamento di sentenze esecutive definitive riguardanti creditori privilegiati per un importo di € 26.655.419,88.

Dipartimento Economico Finanziario  
e Riordino Territoriale  
Dott. Claudio MALAVASI

**Capitolo 5. Le Attività socio-sanitarie, le operazioni in emergenza e il volontariato. Le azioni intraprese.**

Dall'inizio del corrente anno sono proseguite le operazioni al fine di garantire il trasferimento delle restanti attività all'Associazione. In particolare per quanto riguarda le strutture sanitarie quali il Laboratorio Centrale sono state trasferite le competenze all'Associazione e tutto il personale tecnico e amministrativo ha seguito l'iter della mobilità del personale presso le altre pubbliche amministrazioni. Si precisa che al fine di dare la giusta collocazione a tutto il personale è stata attivata una collaborazione con il Ministero della Salute, con apposito atto firmato per ESACRI dal Capodipartimento EFRT, ai sensi dell'articolo 1, comma 397, della legge 208/2015, al seguito del quale personale sanitario ESACRI, non solo del Laboratorio Centrale, è stato dato in avvalimento al Ministero.

Anche le attività afferenti al COSP e ai Centri interventi di emergenza (CIE) sono state trasferite all'Associazione. È in itinere il controllo delle procedure relative al progetto Praesidium ed ai fascicoli sanitari dei dipendenti prima impiegati sul territorio nazionale, di cui si relazionerà successivamente.

Tutte le restanti attività sono già state trasferite all'Associazione.

Dipartimento Economico Finanziario  
e Riforma Territoriale  
Dott. Claudio MALAVASI

**Capitolo 6. Il contenzioso dell'Ente Strumentale alla CRI.****6.1 Il contenzioso civile.**

Un primo dato significativo da evidenziare, e certamente positivo per l'Ente, appare, senza dubbio, il consolidamento dell'andamento favorevole del “*filone seriale*” manifestatosi al termine del 2015 avente ad oggetto la misura dell'erogazione del compenso incentivante al personale di ruolo per gli anni 2011, 2012 e 2013. Come noto, in estrema sintesi, i dipendenti di ruolo ritenevano di essere stati economicamente danneggiati dall'ammissione al compenso incentivante la produttività, a sostanziale invarianza dei fondi a ciò destinati, anche del personale a tempo determinato. L'orientamento giurisprudenziale favorevole all'Ente manifestatosi, in pieno accoglimento delle proprie deduzioni difensive, sin dalle prime sentenze nell'anno 2016 (alcune anche con condanna dei ricorrenti alle spese di lite) si è quindi definitivamente consolidato (esemplare una sentenza del tribunale di Roma intervenuta nel mese di gennaio avverso ricorso presentato da ben 150 dipendenti) inducendo gli avvocati di controparte a presentare formali “Atti di rinuncia agli atti del giudizio ex art. 306 c.p.c.”.

Ad oggi residuano, rispetto alle centinaia di ricorsi originari, solo pochissimi giudizi in itinere e l'11 luglio 2017 è stato notificato il primo ricorso in appello (che interessa 64 dipendenti) presso la Corte d'Appello di Roma la cui prima udienza è tuttavia fissata per il 2019.

Per quanto attiene il filone seriale dei ricorsi da parte del personale precario volto alla stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro alla luce della disciplina legislativa contenuta nella legge finanziaria 30 dicembre 2004 n.311 merita un accenno la decisione dell'Ente di non coltivare oltremodo detto contenzioso a seguito di specifico parere dell'organo di difesa. L'Avvocatura Generale dello Stato, in data 5 luglio 2016, a seguito di reiterate richieste di parere da parte dell'Amministrazione ha evidenziato che la pronuncia della Cassazione, che riconosce il risarcimento del danno anziché la stabilizzazione, è comunque rimasta un unicum nel quadro della giurisprudenza di legittimità atteso che essa, benché assegnata

CROCE ROSSA ITALIANA  
SERVIZIO LEGALE E DI SUPPORTO





qualche sentenza di merito, non “...sembra rappresentare un vero e proprio revirement della materia” e di fatto l’andamento di tale contenzioso sino a tutt’oggi lo conferma.

Il Comitato dell’Ente nella seduta dell’8 luglio 2016, ha preso atto delle indicazioni dell’Avvocatura Generale dello Stato e ha espresso un atto di indirizzo di non coltivare in sede giurisdizionale il contenzioso relativo alle stabilizzazioni.

Tale tipologia di contenzioso risulta, quindi, nel corso del 1° semestre 2017 in drastica diminuzione (come del resto il novero dei restanti “potenziali” ricorrenti) residuando, oltre ai pochi nuovi impianti, esclusivamente quei giudizi in sede di riassunzione ovvero quelli con udienze rinviate “a lungo termine”. L’Ente tuttavia prosegue le cause relative a ricorrenti manifestamente privi dei requisiti prescritti ovvero i cui “petita” si estendano anche a materie di tutt’altra natura.

Si relaziona sinteticamente anche su altri due “filoni seriali” relativi al contenzioso con il personale civile:

- a) illegittima trattenuta sui fondi 2005-2010
- b) incentivo al personale precario sino al 2010.

Quanto al primo ormai si è consolidato, da parte dei giudici di merito, l’adesione ai pronunciamenti della Corte di Cassazione, che ha confermato la legittimità dell’azione intrapresa dall’Ente, limitandone l’operatività al periodo 2006/2010 ma non anche all’anno 2005 sulla base del principio del “diritto acquisito”. Nell’autunno 2016 si è registrata una sentenza della Corte d’Appello di Brescia che, in pieno accoglimento delle tesi dell’Ente e rinvenendo inesattezze nella ricostruzione operata dalla Suprema Corte, ha negato al fondo 2005 la natura di “diritto acquisito”. Nel corso di questi primi mesi del 2017 tale sentenza pare aver “fatto breccia” ancora solo presso il circondario di Brescia o quelli appena limitrofi. Tuttavia poiché le somme richieste dai ricorrenti per il solo anno 2005 risultano assai esigue rispetto agli oneri delle eventuali impugnative, pur continuando il Servizio a contrastare in primo grado i ricorsi sulla scorta della citata sentenza della C.d.A. di Brescia, si resta al momento più prudenti nelle valutazioni per la sede di Appello auspicando una più generalizzata adesione a detto giudicato.

In materia di diritto del personale precario alla corresponsione dell’incentivo sino al 2011, che coinvolge la quasi totalità della platea del personale a tempo determinato, nel corso del

2015 la Corte di Cassazione ha definitivamente accolto, in punto di diritto e richiamando il principio della “parità di trattamento”, la tesi dei ricorrenti; si deve tuttavia ribadire e ricordare come la Suprema Corte, e così i vari Giudici di merito, non hanno di fatto mai “rimproverato” l’Ente per vizi inerenti la costituzione e la distribuzione dei fondi nel corso degli anni, ma semplicemente richiamato all’osservanza delle decisioni della Corte di Giustizia Europea relative al riconoscimento di pari diritti tra personale precario e personale di ruolo. Resta comunque aperta la partita relativa al *quantum* rivendicato (contestato dall’Ente non solo e non tanto per l’arbitrarietà ed inesattezza dei conteggi di controparte ma anche sostenendo la tesi che “parità di trattamento” non equivale a “parità di retribuzione”) ritenendo significativo evidenziare come alcuni giudici di merito abbiano cominciato ad accogliere la metodologia di calcolo approntata dall’Ente a partire dagli anni 2013/2014 e che sostanzialmente rapporta la pretesa all’ammontare dei fondi anno per anno approvati in quota incentivo, ripartita poi tra tutta la platea dei dipendenti sia di ruolo che a tempo determinato; ciò determina una riduzione media, rispetto alle pretese di parte, di circa il 40 %; dato, questo, che rende opportuno almeno per tale aspetto la coltivazione del contenzioso in essere . Anche per tale materia la stessa Corte di Appello di Brescia, al termine dell’anno 2016 si è resa autrice di una sentenza che riduce drasticamente le pretese dei ricorrenti; questa Corte, infatti, esprime il semplice ma logico e più che condivisibile parere che, attesa la natura del Fondo incentivante e le metodologie di legge per la sua formazione e distribuzione, siano prive di alcun fondamento quantificazioni diverse da quelle discendenti dall’unico e più recente dato oggettivo formatosi: l’entità del fondo 2011 così come distribuito a tutta la platea dei dipendenti CRI, sia di ruolo che a tempo determinato. Così ragionando, la Corte riconosce dunque ai ricorrenti la stessa somma da ciascuno di essi percepita a tale titolo nell’anno 2011 per ognuno degli anni precedenti oggetto dell’istanza. Mediamente si tratta (per il personale in cat. A/2) di circa 2.000,00 euro all’anno, con consistente ed ulteriore abbattimento delle pretese di controparte. Allo stato la casistica dei Tribunali di 1° grado che hanno fatta propria la sentenza appena richiamata risulta assai esigua ma in ogni caso, e per entrambe le metodologie di quantificazione sopra indicate, appare evidente il permanere dell’interesse dell’Ente alla coltivazione del contenzioso di materia.

**ENTE STRUMENTALE ALLA****CROCE ROSSA ITALIANA****SERVIZIO LEGALE I° semestre 2017****Relazione sullo stato di attuazione D. Lgs. 178/2012****67**

Camera dei Deputati ARRIVO 10 Ottobre 2017 Prot: 2017/0001492/TN

Altra tipologia di contenzioso seriale, sia pure di minori dimensioni quantitative, attiene alle c.d. “differenze retributive” a loro volta articolate in due diverse fattispecie: da un lato quella, connessa alla “stabilizzazione” dei precari, ad eventuali differenze discendenti da un contratto a tempo determinato piuttosto che a tempo indeterminato e dall’altro quella relativa alla rivendicazione, da parte dei ricorrenti, di presunte mansioni superiori.

Mentre la prima fattispecie discende inevitabilmente dalle previsioni contrattuali applicate (di talché ove il giudice riconosca il diritto alla stabilizzazione non vi è modo di opporvisi se non per il quantum), la seconda trova il proprio fondamento in norme della contrattazione collettiva che si prestano a contrastanti letture interpretative. Tuttavia mentre, stante il ben noto “favor” del giudice del lavoro nei confronti del “contraente più debole” e nonostante le puntuali ricostruzioni di fatto del singolo rapporto lavorativo esposte nelle memorie a difesa dell’Ente, l’andamento dei giudicati può considerarsi altalenante sia pur con prevalenza per l’accoglimento delle richieste dei ricorrenti, ad oggi, sostanzialmente, i giudici tendono a negare l’inquadramento nel profilo superiore, pur riconoscendo le differenze retributive.

Altra attività di rilievo svolta nell’ambito del Servizio Contenzioso riguarda la gestione e coltivazione delle posizioni già aperte in materia di danno erariale oltre ovviamente. La materia è oggetto di costante monitoraggio sia per le fasi di segnalazione alla Corte, propria dei singoli dirigenti e funzionari cui compete l’onere, che di quella successiva quanto all’aggiornamento delle messe in mora ad interruzione dei termini prescrizionali sino al recupero, anche in via coattiva, delle somme oggetto tempo per tempo di sentenze di condanna da parte della Corte stessa.

L’ulteriore attività svolta dal Servizio Contenzioso del Personale Civile riguarda la liquidazione delle spese giudiziarie ed extra giudiziarie. Tale attività riguarda diverse articolazioni, in via principale la liquidazione delle spese legali riconosciute ai ricorrenti con sentenze passate in giudicato nei casi di soccombenza dell’Ente, per poi passare alla liquidazione delle spese di giudizio richieste dalle Avvocature dello Stato e dai propri Delegati per il patrocinio fornito e, inoltre, anche la liquidazione dei compensi ai Commissari ad acta ed ai CTU nominati dall’Autorità giudiziaria. A tal riguardo si segnala che nel corso del 1° semestre 2017 si è dato seguito alla liquidazione di spese legali per un importo di circa

**ENTE STRUMENTALE ALLA**

**CROCE ROSSA ITALIANA**

SERVIZIO CONTENZIOSO

**1° semestre 2017-Relazione sullo stato di attuazione D. Lgs. 178/2012**

**58**

Camera dei Deputati ARRIVO 10 Ottobre 2017 Prot: 2017/0001492/TN



€. 250.000,00 a fronte di uno stanziamento iniziale di €. 400.000,00. Tuttavia si rileva, ad oggi, un onere “emerso” a tale titolo per una somma complessiva di oltre € 3.000.000,00.

A costante monitoraggio e conseguenti azioni del caso è sottoposta anche la materia delle procedure esecutive e dei pignoramenti effettuati nei confronti dell’Ente (in maggior parte relativi all’esecuzione delle sentenze in materia di contenzioso del personale civile). L’attività si esplica nella duplice direzione di eseguire tempestivamente i pagamenti dovuti, compatibilmente con le risorse finanziarie tempo per tempo disponibili ed in presenza dei requisiti di legittimità amministrativa della procedura di spesa, ovvero opporre nelle sedi opportune il dettato dell’art. 4 del D.Lgs 178/2012 come emendato con la Legge di Stabilità per il 2016 ed in tal modo rendere disponibili per l’Ente apprezzabili risorse finanziarie.

#### PROSPETTO RIEPILOGATIVO CONTENZIOSO IN ESSERE

MATERIA	N.NUOVE CAUSE /RICORRENTI
- STABILIZZAZIONE	n. 13 (ricorrenti 13)
- COMPENSO INCENTIVANTE	n. 12 (ricorrenti 36)
- MANSIONI SUPERIORI	n. 13 (ricorrenti 73)
- GIUSTO INQUADRAMENTO	n. 5 (ricorrenti 5)
- DIFFERENZE RETRIBUTIVE	n. 3 (ricorrenti 3)
- ALTRO	n. 1 (ricorrenti 1)
<b>TOTALE N. 47 (TOTALE RICORRENTI 131)</b>	

#### A) VERTENZE PROVENIENTI DA ANNI PRECEDENTI ANCORA IN TRATTAZIONE AL 30.06.2017

MATERIA	N. CAUSE
- STABILIZZAZIONE	n. 42
- COMPENSO INCENTIVANTE	n. 80
- MANSIONI SUPERIORI	n. 25
- GIUSTO INQUADRAMENTO	n. 4
- DIFFERENZE RETRIBUTIVE	n. 1
- ALTRO	n. 24
=====	
<b>TOTALE N. 176</b>	

#### NOTE:

1) Il dato numerico riferito alle vertenze provenienti dagli anni precedenti è da ritenersi puramente indicativo e non esaustivo poiché, in assenza di preesistenti sistemi

ENTE STRUMENTALE ALLA

CROCE ROSSA ITALIANA - semestre 2017-Relazione sullo stato di attuazione D. Lgs. 178/2012

SERVIZIO

*[Firma]*

Camera dei Deputati ARRIVO 10 Ottobre 2017 Prot: 2017/0001492/TN

di monitoraggio e costante aggiornamento del contenzioso, tiene conto esclusivamente ai procedimenti “movimentati” sino ad oggi.

### 6.2 Il contenzioso generale.

L'attività del Servizio Contenzioso Generale può dirsi “ordinaria” rispetto alla casistica propria di tale settore (pendenti circa un'ottantina di contenziosi di diversa natura e tipologia), “generale” per definizione.

Oltre alla coltivazione delle posizioni aperte ed alla trattazione dei nuovi impiantiil Servizio ha anche in carico la materia del “recupero crediti”. Nell'imminenza, ormai, degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 178/2012 propedeutici all'avvio della gestione liquidatoria è stata recentemente costituita un'apposita “task force” interservizi al fine di accelerare le procedure di recupero crediti coltivando e sollecitando la definizione di quelle già incardinate presso le competenti Avvocature dello Stato, istruendo ed incardinando quelle ancora in corso di definizione, ovvero avviando l'emissione di specifici ruoli a mezzo di convenzione sottoscritta con Equitalia ora denominata “Agenzia delle Entrate – Riscossione”. Congiuntamente a pratiche definibili “di routine”, il Servizio, dietro input dell'Amministratore, ha ripreso la trattazione di pratiche di particolare complessità tra le quali si segnala il recupero dei crediti sanitari vantati nei confronti dell'ARES Lazio.

ENTE STRUMENTALE ALLA  
CROCE ROSSA ITALIANA  
SERVIZIO LEGALE E DI SUPPORTO

### 6.3 Il contenzioso militare.

Per quanto riguarda il contenzioso militare, rispetto all'anno precedente, si evidenzia una diminuzione del numero di nuovi ricorsi proposti ai vari Tribunali amministrativi regionali, che complessivamente fino al mese di agosto 2017 ammontano a n. 16 contenziosi per un numero complessivo di 173 ricorrenti. Continuano ad essere significativi, per il potenziale impatto economico che avrebbe sull'Ente un eventuale soccombenza in giudizio, i filoni relativi alla rivendicazione dei c.d. adeguamenti contrattuali (rectius: stipendiali) e ai recuperi di somme erroneamente erogate. Nell'arco del periodo si è registrato un orientamento favorevole all'Ente della Giurisprudenza in materia.



Favorevoli all'Amministrazione sono le seguenti pronunce:

- T.A.R. Lazio, Sez. Terza, n. 4262 del 14/12/2016; T.A.R. Lazio, Sez. Terza, n. 4267 del 25/01/2017; T.A.R. Lazio, Sez. Terza, n. 7357 del 25/01/2017; T.A.R. Lazio, Sez. Terza, n. 5037 del 25/01/2017; T.A.R. Lazio, Sez. Terza, n. 7394 del 25/01/2017; T.A.R. Lazio, Sez. Terza, n. 5265 del 19/04/2017; T.A.R. Lazio, Sez. Terza, n. 4488 del 25/01/2017; T.A.R. Lazio, Sez. Terza, n. 8959 del 12/07/2017; TAR Campania, Sez. Settima, n. 1774 del 21/04/2017; Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Sentenza n. 3465/2017 che ha respinto l'appello per l'annullamento della sentenza del TAR Puglia n. 1230 del 7/09/2015; Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Sentenza n. 3466/2016 che ha respinto l'appello per l'annullamento della sentenza del TAR Puglia n. 1229 del 16/04/2015; Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Sentenza n. 4121/2017 che ha accolto l'appello per l'annullamento della sentenza del TAR Lazio n. 5977 del 20/05/2016; Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Sentenza n. 4120/2017 che ha accolto l'appello per l'annullamento della sentenza del TAR Lazio n. 4236 del 9/03/2016; Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Sentenza n. 4119/2017 che ha accolto l'appello per l'annullamento della sentenza del TAR Lazio n. 2272 del 19/02/2016; Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Sentenza n. 4118/2017 che ha accolto l'appello per l'annullamento della sentenza del TAR Lazio n. 3738 del 24/03/2016; Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Sentenza n. 4117/2017 che ha accolto l'appello per l'annullamento della sentenza del TAR Lazio n. 5039 del 3/05/2016; Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Sentenza n. 4116/2017 che ha accolto l'appello per l'annullamento della sentenza del TAR Lazio n. 3361 del 18/03/2016; Consiglio di Stato, Sez. Quarta, Sentenza n. 4115/2017 che ha accolto l'appello per l'annullamento della sentenza del TAR Lazio n. 2271 del 19/02/2016.

Si aggiungono 9 pareri recentemente pervenuti da parte del Consiglio di Stato afferenti le transazioni, sottoscritte a seguito di Ordinanze Commissariali n. 1382, 1383, 1384 del 17/07/2003 ed annullate con OP 336/2008, con i quali il Consiglio respinge i ricorsi proposti da altrettanti ricorrenti: Consiglio di Stato, Sez. II Parere n. 2301/2016 (recepito con DPR 23/2017 del 03/04/2017); Consiglio di Stato, Sez. II Parere n. 2352/2017 (recepito con DPR 31/2017 del 16/05/2017); Consiglio di Stato, Sez. II Parere n. 241/2017 (recepito con DPR 32/2017 del 16/05/2017); Consiglio di Stato, Sez. II Parere n. 242/2017 (recepito con DPR



33/2017 del 16/05/2017); Consiglio di Stato, Sez. II Parere n. 133/2017; Consiglio di Stato, Sez. II Parere n. 998/2017; Consiglio di Stato, Sez. II Parere n. 1161/2017; Consiglio di Stato, Sez. II Parere n. 1308/2017; Consiglio di Stato, Sez. II Parere n. 1347/2017.

Non si sono registrate ulteriori sentenze sfavorevoli nel periodo di riferimento sui temi indicati, ma ha subito un incremento il numero dei ricorsi nel 2° grado di giudizio, proposti in appello al Consiglio di Stato a seguito di sentenze, sia favorevoli (da parte degli interessati) che sfavorevoli (da parte della CRI), in totale 58 ricorsi, principalmente relative ai suddetti temi, ovvero riguardanti le compensazioni, transazioni, compensazioni degli arretrati di grado con effetto retroattivo, disposti per effetto delle tre OO.CC. nn. 1382, 1383, 1384 del 17/03/2003 (rivelatesi illegittime agli esiti dell'ispezione S.I.Fi.P. del 2008 e annullate con l'O.C. 336/2008, i cui effetti sono stati i recuperi di somme da cui è scaturito il voluminoso contenzioso emerso negli ultimi anni). A quanto sopra si aggiunge la notevole mole di lavoro prodotto dal necessario riscontro alle numerose Ordinanze interlocutorie da parte dei TAR e del Consiglio di Stato.

Occorre, comunque, evidenziare la sentenza sfavorevole del TAR Lazio Sezione I n.8393 del 5/04/2017 relativa all'errata applicazione della L. 250/2001 (cd. "omogeneizzazione stipendiale"). Particolare significato assume l'Ordinanza n. 8701 dell'8/03/2017, con la quale il TAR Lazio Sez. III, sospendendo il giudizio su due ricorsi, ha ordinato la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3, 4 e 8; nonché degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 178 del 28 settembre 2012, con riferimento agli articoli 1, 3, 76, 97 e 117 della Costituzione. Parimenti, con le successive Ordinanze nn. 9188 e 9189 il giudizio sui relativi ricorsi è stato sospeso in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale. Permane, inoltre, la criticità relativa al tema dei recuperi effettuati per gli importi dei buoni pasto, che ha visto l'Amministrazione soccombente, oltre che in primo grado (avverso le quali l'Avvocatura ha sconsigliato la proposizione dell'appello) anche nel giudizio definitivo del Consiglio di Stato.

INSTRUMENTALE ALLA  
CROCE ROSSA ITALIANA  
SERVIZIO LEGALE E DI SUPPORTO  
*causale p. p. p.*  
*pi p. p.*



**Capitolo 7. Conclusioni**

Come ampiamente illustrato nella presente relazione il processo di riordino della Croce Rossa Italiana è estremamente complesso, non solo per le enormi criticità derivanti dalle passate gestioni, dai circa trenta anni di commissariamento, dai conseguenti debiti ereditati cui si devono necessariamente aggiungere le sopravvenute maggiori uscite dovute alla privatizzazione, ma anche per un quadro normativo lacunoso e spesso non chiaro, che ha richiesto molti interventi emendativi.

È altresì da evidenziare che ad oggi si è ancora in attesa di risposte a quesiti formulati all'Avvocatura Generale dello Stato e/o ai Ministeri competenti in ordine all'interpretazione delle disposizioni del decreto di riordino imprescindibili per poter procedere alla predisposizione del piano di riparto finale e alla soppressione dell'Ente nei tempi prevista per il 1 gennaio 2018.

È infine innegabile che solo grazie ad una straordinaria assunzione di responsabilità dell'Ente si è potuto garantire fino ad oggi - in questa fase transitoria - il funzionamento del "sistema Croce Rossa", ma oramai la situazione è divenuta insostenibile. A titolo esemplificativo e non esaustivo si rappresenta che, a causa della mancata chiarezza della norma, non è stato possibile dare attuazione alle disposizioni del d.lgs. 178/2012 in ordine al trasferimento di parte dei beni mobili e immobili all'Associazione fin dalla sua nascita e, nel contempo, l'Ente in "pre-liquidazione" non ha le risorse economiche per assicurare la cura e gli interventi manutentivi necessari al patrimonio immobiliare in uso all'Associazione. Inoltre, a causa della mobilità del personale, che ha comportato negli anni la fuoriuscita di migliaia di persone, l'Ente (che ha rinunciato a gran parte del proprio personale- pur necessario - per favorirne la ricollocazione in mobilità) si trova con un numero esiguo di risorse umane a gestire l'attuale complessa fase di riforma.

A tal proposito si rinnovano i ringraziamenti al Parlamento, al Governo, ai Ministeri coinvolti per il grande lavoro svolto in sinergia con l'Ente che, tra l'altro, ha consentito e continua a garantire la massima tutela dei profili occupazionali.



Si auspica dunque un intervento normativo che consenta l'effettiva liquidazione dell'Ente strumentale ed un'autonoma operatività dell'Associazione della Croce Rossa Italiana.

Si evidenziano di seguito i principali settori di criticità.

### **PERSONALE**

Ribadito lo straordinario lavoro svolto dall'Ente con il supporto dei Ministeri coinvolti e del Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha portato, ad oggi alla ricollocazione di oltre 4.000 persone fra Pubbliche Amministrazioni e comitati territoriali privatizzati, sono da risolvere entro il 31.12.2017 le seguenti questioni:

#### **1) RICOLLOCAZIONE PERSONALE PROPEDEUTICO ALLA GESTIONE LIQUIDATORIA (art. 8 comma 2 del d.lgs. 178/2012)**

Si tratta del personale del contingente individuato dal Presidente dell'Ente come funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria che alla data del 1° gennaio 2018 verrà trasferito, con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, presso altre PP.AA. anche in sovrannumero. Pertanto risultano pendenti:

- (a) le procedure per la loro ricollocazione e individuare le amministrazioni presso cui il suddetto personale verrà collocato anche in sovrannumero (con conseguente trasferimento delle risorse finanziarie);
- (b) la definizione del personale che dovrà garantire il supporto al commissario liquidatore fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria.

#### **2) RICOLLOCAZIONE DI UNA PARTE DEL PERSONALE DI CUI AL CONTINGENTE APPARTENENTE AL CORPO MILITARE (art. 5 comma 6 d.lgs. 178/2012 -ex richiamati).**

Si tratta di 186 persone senza una chiara prospettiva lavorativa al 1 ottobre p.v.

Infatti detto contingente è ad oggi composto da 264 persone, di cui 78 (cd. continuativi) già ricollocate dalla Funzione Pubblica. Riguardo ai 186 ex-richiamati, i Ministeri interessati non hanno ancora fornito un'univoca interpretazione della norma. In particolare, si pone la



questione se detto personale sia ammesso al passaggio ai ruoli civili e conseguente accesso alle procedure di mobilità al 1° ottobre p.v. In caso contrario è comunque imprescindibile porsi il problema della ricollocazione di suddette 186 unità di personale (dentro o fuori dal perimetro pubblico) al fine di assicurare la continuità lavorativa.

A riguardo si auspica in tempi brevi una posizione univoca dei Ministeri competenti.

**3) TFR (stima 115 milioni).** L'art 6 comma 7 bis del decreto di riordino prevede che i rapporti con gli Enti previdenziali siano definiti con trasferimento della corrispondente quota dell'attivo patrimoniale che per quanto riguarda l'Ente è da intendersi sostanzialmente nel patrimonio immobiliare.

Al riguardo vi sono due elementi che rendono di fatto la norma inapplicabile:

- A. il patrimonio immobiliare dell'Ente è insufficiente a coprire l'intero ammontare del TFR (attese le altre diverse destinazioni per le quali è previsto: fini di interesse pubblico dell'Associazione, rimborso anticipazione Tesoro, gestione separata).
- B. l'INPS più volte sollecitata formalmente, pur non avendo dato riscontro ufficiale, per le vie brevi, nelle diverse riunioni tenutesi ha rappresentato che:
  - ✓ non sarebbe interessata a ricevere immobili (anzi sta vendendo i propri);
  - ✓ non intenderebbe pagare il TFR per la quota corrispondente al periodo maturato in CRI nel caso non venga effettivamente versato (ovviamente questo scenario creerebbe nuovo contenzioso ma soprattutto penalizzerebbe in modo inaccettabile ed incomprensibile i lavoratori della ex CRI).

A riguardo si potrebbe ipotizzare che detto debito sia liquidato a carico del Bilancio dello Stato.

## **PATRIMONIO**

La questione del patrimonio è centrale nelle procedure del decreto di riordino, infatti la ratio del d.lgs. 178/2012 in estrema sintesi era la seguente:

- trasferire all'Associazione tutti i beni immobili con vincolo modale ed i beni mobili ed immobili acquisiti con risorse del Ministero della Difesa;

- dare in comodato (per il 2016 -2017) alla CRI tutti i beni mobili ed immobili necessari ai fini istituzionali e statutari;
- costituire la massa attiva e pagare tutti i debiti e della gestione separata con i restanti immobili;
- trasferire al 1/1/2018 tutti i beni ancora di proprietà dell'Ente al 31/12/2017 all'Associazione;
- far nascere la nuova Associazione di Croce Rossa libera da gravami e debiti.

Successivamente sono intervenute alcune modifiche normative che hanno apposto nuovi vincoli all'utilizzo del patrimonio nonché nuovi oneri a carico dell'Associazione:

1. immobili da trasferire all'INPS (l'art 6 comma 7 bis del decreto di riordino) per la definizione dei rapporti con gli enti previdenziali (per ca. 115 milioni di euro);
2. immobili destinati "prioritariamente" al rimborso anticipazione ricevuta dal Dipartimento Tesoro ex art 49 quater DL 69/2013 (per ca. 133 milioni di euro);
3. subentro dell'Associazione, al 1 /1/2018, nel contratto con il Tesoro di cui al punto 2) comportando in tal modo che l'Associazione già dalla sua nascita sia gravata di un debito di circa 133 milioni di euro.

Atteso che complessivamente il patrimonio ammonta a circa 1504 cespiti (sia fabbricati che terreni, con un valore catastale complessivo pari ad € 286.335.050,13 di cui circa 147 milioni sono con vincolo modale ovvero utilizzati per fini istituzionali e statutari dall'Associazione) è evidente che **non è sufficiente a finanziare l'intero processo di privatizzazione della CRI ossia a pagare non solo i debiti della "bad-company" (al 31/12/2011 le poste passive ammontavano a 80 milioni al netto del TFR e dei comitati territoriali) ma anche a finanziare i maggiori costi a seguito della privatizzazione (TFR appunto).**

Al fine di giungere ad una ordinata progressiva soppressione dell'Ente si auspicano interventi normativi. In particolare, qui di seguito si suggeriscono alcune ipotesi risolutive:

- A. rispetto alla massa attiva della gestione separata (proventi): **una norma che consenta al patrimonio, non necessario al perseguimento dei fini statutari dell'Associazione e/o previsto nel piano di alienazione ma di fatto invenduto al 31.12.2017, di essere trattenuto dalla gestione liquidatoria;**
- B. rimborso anticipazione tesoro 133 milioni (art 49/quater DL69/2013 smi) **una norma che consenta l'eliminazione di questo vincolo non necessario;**
- C. all'art. 6 comma 7 bis del decreto di riordino, in ordine agli oneri previdenziali/TFR derivanti dalle procedure di mobilità di massa da porre a carico della quota

corrispondente dell'attivo patrimoniale **una norma che finanzia la maggiore spesa a seguito delle procedure di privatizzazione;**

D. per rispettare il dettato normativo relativo al trasferimento all'Associazione degli immobili con vincolo modale e di quelli necessari al perseguimento fini istituzionali e di interesse pubblico ***una norma che consenta tale trasferimento non a titolo oneroso.*** Trattasi di beni pervenuti attraverso negozi giuridici modali e, quindi vincolati ad un determinato utilizzo, che dovevano già essere trasferiti all'Associazione entro il 1.1.2016. Dagli approfondimenti effettuati parrebbero emergere procedure onerose e carichi fiscali (stimati fino a decine di milioni di euro).

### **GESTIONE SEPARATA ANTE 2011**

Dal 1 gennaio 2014 (nonostante enormi difficoltà interpretative ed applicative rilevate anche dall'Avvocatura Generale dello Stato) è stata correttamente avviata la procedura liquidatoria speciale (gestione separata) prevista all'art. 4 del d.lgs. 178/2012 che stante la complessità e contraddittorietà della norma, e nonostante il coinvolgimento dei Ministeri vigilanti e dell'Avvocatura non trova le condizioni per essere portata a termine entro il 31/10/2017.

Sul punto si rammentano i problemi interpretativi connessi alle c.d. partite interne, rapporto debito credito con i comitati territoriali ante 2011 che pesano per circa potenziali 45 milioni nella massa attiva e potenziali 52 milioni nella massa passiva, o peggio ancora alla norma che obbligherebbe l'Ente a trasferire tutti i proventi della vendita degli immobili al Dipartimento del Tesoro, di fatto azzerando la massa attiva.

Infine stante l'imminente soppressione e messa in liquidazione dell'Ente (1° gennaio 2018) emergono problemi sia gestionali che amministrativi e legali.

Detta liquidazione, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto di riordino è sottoposta alla disciplina della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e s.m.i., mentre come detto è ancora in atto una liquidazione speciale ex art. 4 DLgs. 178/2012. Tali due diverse procedure determinerebbero un diverso trattamento dei creditori, e quindi il paradosso che i creditori chirografari (inseriti nella procedura ex art. 8 comma 2 d.lgs. 178/2012) potrebbero essere soddisfatti prima ed in maniera più soddisfacente rispetto ai creditori privilegiati (per la quasi totalità crediti derivanti da contenzioso in materia di lavoro) inseriti nella massa passiva della gestione separata ante 31.12.2011 (che peraltro prevede anche "l'esdebitamento" con liberazione dei debiti nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti). Appare, quindi, necessario oltre che per scongiurare profili di incostituzionalità anche per un principio di equità assicurare lo stesso trattamento a tutti i creditori coordinando ed omogeneizzando le

due diverse procedure liquidatorie “speciali” (ante 2011 e post 2018) previste dal decreto di riordino.

Dette criticità potrebbero essere superate con:

- A. una norma che consenta di confluire in un'unica procedura liquidatoria e che trattenga in capo alla liquidazione la parte del patrimonio, rimasto invenduto, che ai sensi del dlgs 178/2012 non è strettamente necessario all'Associazione per i fini istituzionali e statutari
- B. *una norma come suggerito dall'Avvocatura Generale dello Stato che chiarisca la natura dei rapporti fra ente centrale e comitati territoriali ante 2011.*



PAGINA BIANCA



PAGINA BIANCA



\*172060022900\*